SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 marzo 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2020.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento dell'organo di direzione generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Domenico Bagnato; dal viceprefetto dott.ssa Franca Tancredi e dal dirigente di II fascia Area I dott. Salvatore Gullì;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2019, con il quale il dott. Domenico Bagnato è stato sostituito dal dott. Gianfelice Bellesini;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Gianfelice Bellesini, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;

Decreta:

La dott.ssa Luisa Antonietta Latella - prefetto a riposo - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro in sostituzione del dott. Gianfelice Bellesini.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 466

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre 2019, l'organo di direzione generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Domenico Bagnato, dal viceprefetto dott.ssa Franca Tancredi e dal dirigente di II fascia Area I dott. Salvatore Gullì.

Con decreto in data 25 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2019, il dott. Domenico Bagnato è stato sostituito dal dott. Gianfelice Bellesini.

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Gianfelice Bellesini si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Luisa Antonietta Latella quale componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in sostituzione del dott. Gianfelice Bellesini.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Ministro: LAMORGESE

20A01507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Amantea e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Amantea (Cosenza) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conse-

guente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Amantea (Cosenza) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace - viceprefetto;

dott. Vito Turco - viceprefetto;

dott. Berardino Nuovo - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco nonché ogni altro potere e incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 465

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Amantea (Cosenza), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il prefetto di Cosenza, con decreto del 12 aprile 2019, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune *ex* art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto - sentito nella seduta del 14 novembre 2019 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Paola e del procuratore della Repubblica aggiunto vicario della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro - ha trasmesso l'allegata relazione in data 24 novembre 2019, che costituisce parte integrante della presente proposta, nella quale si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al menzionato art. 143.

I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno preso in esame la cornice criminale e il contesto ambientale nonché il complessivo andamento gestionale dell'amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie mafiose, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti della criminalità organizzata.

Il Comune di Amantea - situato sulla costa del basso Tirreno cosentino, con un'economia a vocazione essenzialmente turistica, agricola e commerciale - insiste in un'area territoriale in cui è stata giudizialmente accertata la radicata presenza di una potente consorteria mafiosa, caratterizzata da una forte capacità di penetrazione nel tessuto economico e politico.

Il prefetto evidenzia che le risultanze di operazioni di polizia giudiziaria hanno disvelato i collegamenti tra personaggi di primo piano della 'ndrangheta locale ed esponenti di passate compagini di governo dell'ente, tra i quali, in particolare, un soggetto che ha ricoperto la carica di primo cittadino del comune dal 1997 al 2005, condannato in via definitiva per voto di scambio politico-mafioso in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2005 per il rinnovo del consiglio regionale nonché destinatario, a ottobre 2018, di un provvedimento di sequestro di beni ai fini della confisca, emesso dal tribunale di Catanzaro su proposta della competente direzione distrettuale antimafia.

Nella relazione si stigmatizza la circostanza che in occasione delle ultime consultazioni amministrative l'*ex* primo cittadino in questione ha assicurato il proprio sostegno in favore della lista collegata al candidato sindaco che risulterà poi eletto; il citato *ex* amministratore è attualmente imputato - unitamente a un consigliere comunale di maggioranza, dimessosi ad agosto 2017 - dei delitti di voto di scambio in concorso e tentata estorsione aggravata in concorso, che secondo l'impianto accusatorio sarebbero stati commessi proprio in relazione alle elezioni amministrative del 2017.

Gli accertamenti esperiti dalla commissione di indagine hanno altresì fatto emergere che, dal 1995 a oggi, l'attuale sindaco ha quasi ininterrottamente fatto parte della compagine di governo dell'ente e per ben tre volte - a seguito delle consultazioni amministrative del 1997, 1999 e 2004 - è stato eletto alla carica di consigliere comunale dopo essersi candidato in una lista capeggiata dal menzionato *ex* primo cittadino.

Anche altri quattro esponenti dell'amministrazione eletta nel 2017 - tra i quali il consigliere dimessosi a seguito della menzionata operazione di polizia giudiziaria - hanno ricoperto la carica di consigliere comunale di maggioranza in passate consiliature con al vertice l'*ex* sindaco.

In tale contesto, il prefetto pone in rilievo i pregiudizi di natura penale di amministratori e dipendenti comunali ed evidenzia che tra gli esponenti dell'apparato burocratico dell'ente figurano persone vicine ad ambienti criminali per rapporti di parentela, affinità o frequentazione.

A seguito dell'accesso è stato riscontrato che tra i sottoscrittori di entrambe le liste di candidati alle ultime consultazioni figurano persone vicine ad ambienti della criminalità o a questi legate per rapporti di parentela o frequentazione; inoltre l'organo ispettivo ha verificato che alcuni degli scrutatori nominati in via diretta dalla commissione comunale elettorale in occasione delle consultazioni per l'elezione dell'amministrazione attualmente in carica nonché di quelle per il rinnovo del Parlamento europeo, hanno stretti vincoli familiari con personaggi di spicco delle consorterie locali.

Con riferimento all'attività gestionale presa in esame in sede ispettiva, assume rilevanza emblematica della permeabilità dell'ente alla pregiudizievole ingerenza della criminalità organizzata la vicenda relativa a un'associazione operante nel settore sociale e accreditata presso il competente dipartimento regionale per la gestione di un centro diurno per minori in difficoltà, sito nel territorio comunale.

Riferisce il prefetto che la citata associazione è stata destinataria di un'informazione interdittiva antimafia, emessa dalla prefettura di Cosenza a febbraio 2017. Il commissario straordinario del comune, insediatosi a gennaio dello stesso anno, aveva compulsato la struttura comunale, avendo avuto notizia della sopravvenuta informazione interdittiva, affinché disponesse una consequenziale verifica. Di contro il dirigente competente escludeva di avere documentazione agli atti, rappresentando, in modo singolare, al segretario comunale che la competenza dell'amministrazione era limitata a verificare solo l'effettivo stato di bisogno dei minori da inserire nel centro semiresidenziale. Il medesimo dirigente ulteriormente incalzato dal commissario straordinario comunicava che si sarebbe attivato per acquisire la documentazione ostativa senza tuttavia dare seguito a tale intento. Soltanto a maggio 2019, a distanza di oltre due anni e successivamente all'insediamento della commissione di indagine, l'ente ha intrapreso le prescritte iniziative conseguenti all'emissione della citata informazione interdittiva antimafia. La vicenda risulta ancor più grave ed emblematica se si considera che il provvedimento interdittivo era stato adottato nei confronti dell'associazione in parola proprio perché considerata, di fatto, riconducibile a quello stesso *ex* primo cittadino del comune di Amantea, di cui si è già fatta più volte menzione.

L'organo ispettivo ha quindi preso in considerazione le modalità di gestione di un progetto finalizzato all'erogazione di contributi e prestazioni assistenziali in favore di dipendenti e pensionati pubblici non autosufficienti e di loro familiari, al quale l'ente aveva aderito - in qualità di capofila dei comuni compresi nell'ambito territoriale sociale n. 3 - a seguito di apposito bando pubblicato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2018 e in seguito prorogato fino al 30 giugno 2019.

Dall'approfondimento sono emerse gravi anomalie e irregolarità - stigmatizzate anche dall'INPS in sede di controllo sulla rendicontazione - riferite agli esorbitanti costi gestionali del progetto sia alle procedure poste in essere per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

Gli accertamenti espletati dalla commissione di indagine hanno altresì messo in luce i collegamenti tra un esponente di vertice della criminalità organizzata locale e un consigliere di amministrazione di una delle società incaricate dell'erogazione di prestazioni assistenziali alla persona in attuazione del progetto in argomento, individuate dal comune a seguito di avviso pubblico approvato con determina dirigenziale nel giugno 2017.

Peraltro, è anche emerso che la predetta società annovera tra i propri dipendenti un soggetto controindicato, già sorvegliato speciale di P.S., nonché coinvolto nella menzionata operazione di polizia giudiziaria «Nepetia».

La stessa società ha partecipato alla gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e decoro urbano - indetta dal comune nel marzo 2018 - indicando come «impresa ausiliaria» una ditta successivamente destinataria di informazione interdittiva antimafia, emessa dalla prefettura di Cosenza ad agosto dello stesso anno.

Rileva inoltre che l'impresa in argomento è risultata beneficiaria di ulteriori affidamenti di lavori e servizi comunali, in relazione ai quali l'ente ha omesso di espletare i controlli antimafia, in violazione dell'atto di indirizzo adottato a marzo 2017 dall'allora commissario straordinario, volto ad acquisire le informazioni antimafia anche in deroga alle soglie di cui all'art. 91 del codice antimafia.

Viene altresì rilevato che un'altra delle società incaricate di provvedere all'erogazione di servizi assistenziali alla persona, in attuazione del richiamato progetto, era stata destinataria di una c.d. informazione antimafia atipica, adottata dalla prefettura di Caserta a ottobre 2012.

Le risultanze dell'accesso hanno poi evidenziato che, a novembre 2018, il sindaco con propri provvedimenti ha accolto tre istanze di autorizzazione al trasporto di salme in un immobile risultato - a seguito di un controllo esperito nel successivo mese di dicembre congiuntamente da carabinieri, polizia locale e azienda sanitaria provinciale - privo dei necessari titoli abilitativi per poter essere adibito a «casa funeraria».

Rimarca in proposito il prefetto che, solo a seguito del predetto controllo, il comune ha adottato un provvedimento di divieto di utilizzo come «casa funeraria» dell'immobile in argomento, riconducibile a un'agenzia di onoranze funebri il cui amministratore unico è uno stretto parente dell'esponente di vertice della organizzazione mafiosa locale di cui già si è fatta menzione.

Parimenti, soltanto a marzo 2019 il comune ha richiesto le informazioni antimafia nei confronti dell'agenzia di onoranze funebri in parola, in violazione del citato atto di indirizzo del 2017 adottato dal commissario straordinario.

Sotto il profilo economico e tributario, le indagini ispettive hanno rivelato una situazione di grave precarietà dell'ente - che attualmente versa in stato di dissesto finanziario, dichiarato dal commissario straordinario con deliberazione di aprile 2017 - unitamente a una condizione di generalizzato disordine amministrativo e a una scarsa capacità di riscossione delle entrate comunali.

Il prefetto sottolinea inoltre che in base a verifiche espletate dalla guardia di finanza, numerosi immobili classificati come «in corso di costruzione» - con conseguente applicazione di tributi locali parametrati al solo valore delle aree fabbricabili - sono stati, in realtà, già completati e si trovano nella piena disponibilità dei rispettivi proprietari, tra i quali figura un soggetto contiguo alla consorteria territorialmente dominante, anche assegnatario di un alloggio popolare in uso a terzi.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Amantea, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 7 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

OMISSIS Cosenza, 24 novembre 2019

ALL'ON.LE SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

Oggetto: Comune di Amantea - relazione prefettizia a seguito di accesso

Il 12 aprile 2019, a seguito di delega specifica da parte del Ministro pro-tempore, la scrivente ha ordinato l'accesso presso gli uffici del Comune di Amantea per verificare la sussistenza di elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 143 del d.lgs. 8 agosto 2000, n.267.

Allo scopo è stata incaricata una Commissione d'indagine *OMISSIS*.

Detta Commissione d'indagine in data 11 ottobre scorso ha rassegnato le proprie conclusioni, che di seguito si riassumono.

Amantea, comune tirrenico posizionato al confine con la provincia di Catanzaro, ha una estensione di 28,63 kmq ed una popolazione di 14.009 abitanti. La sua vocazione turistica, testimoniata dalla presenza di importanti strutture ricettive, è sopravvenuta in un'economia storicamente basata, essenzialmente, sul commercio e sull'agricoltura.

Come si è già avuto modo di dire in occasione della richiesta di delega per l'accesso, due procedimenti penali, quello denominato "*Tela del Ragno*" ed avviato

nell'anno 2000, e quello denominato "*Nepetia*", avviato nel 2006, hanno descritto le dinamiche criminali riconducibili alla cosca inizialmente chiamata "AFRICANO" la quale, annoverando tra gli elementi di vertice *OMISSIS* e *OMISSIS*, ha successivamente assunto il nome di "AFRICANO/GENTILE/BESALDO".

Con il decreto di fermo giudiziario di fine 2007, relativo all'operazione "*Nepetia*", si erano intraviste le propaggini "politiche" dell'organizzazione criminale dal momento che tra i fermati era comparso anche un Assessore del Comune di Amantea, *OMISSIS*–oggi consigliere di minoranza- accusato di essere politico di riferimento del clan (prima definendolo "partecipe", poi "concorrente esterno" all'associazione) in quanto, eletto alla carica di consigliere comunale con voti procacciati dalla stessa organizzazione criminale, aveva favorito il sodalizio nell'acquisizione di appalti e servizi pubblici. Dal punto di vista processuale, *OMISSIS* sarà poi assolto in appello, poichè quant'era emerso in sede di condanna di primo grado "*...non basta, tuttavia, per far ritenere OMISSIS partecipe o concorrente esterno alla cosca, non essendo stata raggiunta la prova...*"; ma è la stessa sentenza d'appello a riconoscere "*...che OMISSIS fosse vicino al OMISSIS e che quest'ultimo, probabilmente, si è adoperato per la raccolta di voti in favore dello stesso OMISSIS*".

Il decreto di fermo aveva fatto poi riferimento al fattivo impegno dell'ex Sindaco e, successivamente, consigliere regionale *OMISSIS* per assicurare alla compagine criminale la concessione del servizio pubblico di gestione del porto di Amantea sin dal 2003 attraverso una mirata turbativa degli incanti, nonché

l'affidamento di altri lavori pubblici nell'area portuale nell'arco temporale 2003/2007. Anche per *OMISSIS* alla condanna in primo grado seguirà l'assoluzione in appello perché, come ricostruito nel decreto di sequestro beni emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Catanzaro-Sezione Misure di Prevenzione in data 4 ottobre 2018 "*...difettava la prova che i voti fossero stati procacciati con l'utilizzo dei metodi tipici dell'operare mafioso*" ma "*...la stessa sentenza di assoluzione...ha tuttavia dato atto dell'esistenza di rapporti diretti tra OMISSIS e la 'ndrangheta...In particolare... nel procedimento "Nepetia" sono stati accertati rapporti con la cosca Gentile*". Lo stesso decreto ricorda, inoltre, che *OMISSIS* è stato condannato per scambio elettorale politico-mafioso con altra cosca della provincia, la "FORASTEFANO" di Cassano allo Ionio.

Questi due esponenti della politica amanteana, originariamente alleati per poi ritrovarsi fortemente contrapposti, tornano ad essere protagonisti –direttamente o indirettamente- delle vicende locali con le consultazioni amministrative del giugno 2017: il primo, quale candidato a Sindaco per la lista *"Una città nel cuore – Sindaco Tommaso Signorelli"*, il secondo quale strenuo sostenitore della lista contrapposta, la civica *"Listazzurra-La cultura del fare"*, che avrebbe poi espresso il Sindaco in carica, *OMISSIS*, e l'attuale maggioranza consiliare. La competizione ha infine registrato la presenza di una terza lista, quella del *"Movimento cinque stelle"*.

Ebbene, correlando l'appena riassunta "storia politico-processuale" del *OMISSIS* e del *OMISSIS* con gli approfondimenti effettuati dalla Commissione

d'accesso sui soggetti **sottoscrittori** delle liste partecipanti alle ultime *amministrative*, sono di assoluto interesse alcune emergenze.

Anzitutto nella **lista *"Una città nel cuore – Sindaco Tommaso Signorelli"*** si ritrovano tra i sottoscrittori: *OMISSIS*, figlia di quel *OMISSIS* ritenuto elemento di vertice della cosca di *'ndrangheta "Gentile/Africano/Besaldo"*; *OMISSIS*, destinatario di provvedimento cautelare per reati inerenti gli stupefacenti nell'ambito della già richiamata indagine *"NEPETIA"* nonchè notato/controllato con più pregiudicati per associazione mafiosa e con personaggi del calibro dei citati *OMISSIS* ed *OMISSIS*, elementi di vertice del clan locale; con quest'ultimo è stato più volte notato/controllato anche il sottoscrittore *OMISSIS*, nonché con *OMISSIS*, definitivamente condannato, nell'ambito dell'indagine *"NEPETIA"*, per *"associazione mafiosa"*, e con *OMISSIS*, nipote dei più volte menzionati fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS* e già definitivamente condannato per *"estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso"*; *OMISSIS* il quale è stato notato/controllato in numerose occasioni con *OMISSIS*, ma anche con *OMISSIS*, con *OMISSIS*, con *OMISSIS* (altro soggetto rivestente un ruolo di vertice nell'ambito del sodalizio di 'ndrangheta *"Africano/Gentile/Besaldo"),* con *OMISSIS*, destinatario di provvedimento cautelare per *"associazione mafiosa"* nell'ambito della già richiamata indagine *"NEPETIA"*, e con *OMISSIS*, pregiudicato per *"associazione mafiosa"*.

La storia della ***"Listazzurra"*** è invece legata indissolubilmente alla figura *OMISSIS* , ed a lui ed alla lista è legata anche la storia politica del Sindaco *OMISSIS*.

A partire dalle consultazioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 16 novembre 1997, quando *OMISSIS* assunse anche la carica di Assessore, venendo eletto nella lista denominata *"Listazzurra – I democratici"*, capeggiata dal citato *OMISSIS*; quindi in occasione delle consultazioni del 13 giugno 1999, sempre ricoprendo l'incarico di Assessore e venendo eletto ancora nella lista denominata *"Listazzurra – I democratici"* capeggiata da *OMISSIS*; ancora il 12/13 giugno 2004 ed ancora una volta nominato Assessore e venendo eletto nell'ambito di una lista denominata *"Listazzurra"*, sempre capeggiata da *OMISSIS*.

La figura del *OMISSIS* era già venuta all'attenzione in occasione di un primo accesso effettuato presso il Comune di Amantea che condusse allo scioglimento di quel Consiglio con D.P.R. del 4 agosto 2008, Decreto che sarebbe stato poi annullato dal Consiglio di Stato-VI con pronuncia del 30 marzo 2010, riformatrice della favorevole sentenza del TAR Calabria. Il 4 ottobre dello scorso anno, come detto, egli è stato destinatario di un provvedimento di sequestro di beni, ai fini della confisca, emesso dal Tribunale di Catanzaro su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, all'interno del quale si richiama la condanna da lui subita e divenuta irrevocabile per *"scambio elettorale politico-mafioso"* in occasione della consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del 2005, allorquando **si accordava con *OMISSIS*, elemento di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta** egemone in Cassano all'Ionio, al fine di ottenere voti in cambio di denaro. Il provvedimento giudiziario ablatorio annovera altra condanna per il medesimo delitto di *"scambio elettorale politico-mafioso"*, quella ad anni sette di

reclusione subita in primo grado nel citato processo *"Nepetia"* e, quindi, relativo alla criminalità organizzata amanteana.

Con queste "premesse" si inserisce l'ulteriore vicenda giudiziaria che dimostra l'intensità del legame tra *OMISSIS* e la maggioranza in carica sin dalla fase della presentazione della lista (due suoi nipoti tra i sottoscrittori) e nello svolgimento della campagna elettorale.

Il 21 luglio 2017, infatti, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Paola nei confronti del citato *OMISSIS* e di *OMISSIS,* quest'ultimo da poco eletto al Consiglio comunale di Amantea: l'imputazione è per entrambi ***"voto di scambio in concorso"*** e *"tentata estorsione aggravata in concorso"*, mentre solo per *OMISSIS* anche quello di *"tentata violenza privata"*. Da quanto si evince dagli stessi capi d'imputazione, i reati in contestazione erano stati commessi in occasione della campagna elettorale inerente le richiamate elezioni dell'11 giugno 2017: nello specifico, *OMISSIS*, ***"...in qualità di referente e sostenitore della "lista Azzurra" (candidato sindaco PIZZINO Mario)....***", lista di appartenenza del *OMISSIS.* L'ordinanza del G.I.P., inizialmente annullata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione ha registrato un nuovo annullamento solo "*sotto il profilo della insussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari*", mentre per la condotta posta in essere dal *OMISSIS* e dal *OMISSIS* sono state confermate pienamente le

citate imputazioni, rivelative dell'illecito impegno del primo per l'elezione del secondo.

Al *OMISSIS* si aggiungono altri **rappresentanti dell'attuale Giunta** comunale che hanno matrice politica riconducibile alla *"Listazzurra"* del *OMISSIS*.

Si tratta di *OMISSIS* che, in precedenza, era stato eletto nel Consiglio Comunale di Amantea a seguito della competizione elettorale del 13 giugno 1999 nell'ambito della lista denominata *"Listazzurra – I democratici"*, e della competizione del 12/13 giugno 2004, ricoprendo la carica di *"capogruppo"*, ancora una volta nell'ambito della lista denominata *"Listazzurra"*.

Si aggiunge poi *OMISSIS*, quando ha rassegnato le dimissioni in quanto indagato per truffa ed altro, permanendo nella carica di Consigliere Comunale di maggioranza. Lo stesso, in precedenza, era stato eletto nel Consiglio Comunale di Amantea a seguito delle competizioni elettorali del 16 novembre 1997, nell'ambito della lista denominata *"Listazzurra – I democratici"*, il 13 giugno 1999, sempre quale Consigliere comunale di maggioranza eletto nella medesima lista ed il 12/13 giugno 2004, quale Consigliere comunale di maggioranza, venendo nominato anche Assessore, ancora una volta nell'ambito della lista denominata *"Listazzurra"*. Egli peraltro è' stato notato/controllato con *OMISSIS* e con *OMISSIS*, elementi di vertice del sodalizio di '*ndrangheta* egemone in Amantea.

La matrice politica *"Listazzurra"* inoltre riguarda anche il citato consigliere di maggioranza *OMISSIS*, dimissionario dopo la richiamata vicenda penale, in quanto

già eletto con tale lista nelle consultazioni elettorali del 12/13 giugno 2004 ottenendo peraltro anche la carica di assessore.

Finanche il primo esponente dell'opposizione in carica, il citato *OMISSIS*, ha una storica appartenenza alla *"Listazzurra"* capeggiata dal *OMISSIS*: nel 1999 quale consigliere e nel 2004 quale assessore; la successiva consultazione elettorale, quella del 2006, viene citata nel capo d'imputazione dell'indagine convenzionalmente denominata "*NEPETIA*" là dove si evidenzia che la cosca di '*ndrangheta* egemone in Amantea aveva sostenuto la candidatura di *OMISSIS* poi effettivamente eletto con 897 voti di preferenza.

Da considerare inoltre l'attuale Assessore *OMISSIS*: ella è coniugata con *OMISSIS*, sottoscrittore della *"Listazzurra"* in occasione delle ultime consultazioni, graduato della Guardia di Finanza tratto in arresto nell'ambito della più volte richiamata indagine *"NEPETIA"* per *"associazione di tipo mafioso"* e *"rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio*", poi condannato solo per quest'ultimo delitto.

Faceva inoltre parte dell'attuale Esecutivo comunale *OMISSIS*, che ha però subìto la revoca dell'incarico dopo l'ordinanza di applicazione di misure cautelari adottata il 29 giugno 2018 nei suoi confronti e degli impiegati comunali: *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, , *OMISSIS*.

Ai suddetti, a vario titolo, venivano contestati i reati di *"turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"*, di *"tentata concussione"*, di *"turbata libertà*

degli incanti" e di *"falsità materiale commessa da un Pubblico Ufficiale"*, commessi dall'aprile 2014 al novembre 2015.

In particolare, all'Assessore *OMISSIS* veniva contestato, in concorso con il funzionario comunale *OMISSIS* e con l'imprenditore *OMISSIS*, il delitto di *"turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"*. *OMISSIS* è il figlio di *OMISSIS*, definitivamente condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso con sentenza con la quale è stato evidenziato che questi *si era rivolto alla criminalità organizzata per ottenere vantaggi in occasione della sua partecipazione ad appalti pubblici* nonché *la disponibilità offerta al clan* **Gentile** *di Amantea, al quale il OMISSIS consentiva l'ingresso di fatto nella propria società, ottenendo copertura ed ulteriori opportunità di espansione dell'attività,* denotando *un percorso imprenditoriale segnato ed inquinato sin dall'origine da tale tipo di rapporti.*

All'allora responsabile dell'ufficio personale e servizi sociali del Comune di Amantea, *OMISSIS*, veniva invece contestata una *"tentata concussione"* al fine di agevolare la dipendente comunale *OMISSIS*, sorella dei già richiamati *OMISSIS*, elementi di vertice dell'omonimo sodalizio di 'ndrangheta egemone in Amantea, definitivamente condannati per *"associazione mafiosa"* nel più volte richiamato processo *"NEPETIA"*. La vicenda ha però registrato una recentissima assoluzione.

La tendenza a far ricadere le scelte sempre su appartenenti a siffatti ambienti si è confermata anche nella fase di nomina degli **scrutatori** per la consultazione

elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019, così come per quella relativa al rinnovo del Consiglio comunale di Amantea dell'11 giugno 2017.

Per la consultazione elettorale del 2019 la Commissione comunale -composta dal Sindaco *OMISSIS*, da due consiglieri di maggioranza e da un consigliere facente capo alla lista di *OMISSIS*- ha applicato il criterio della "*nomina*".

La Commissione d'accesso, nello scorrere l'elenco dei "*nominati*", ha constatato come tra di essi compaiano *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS* che, come già evidenziato, sono stati definitivamente condannati per *"associazione mafiosa"*, indicati come *"…..dirigenti ed organizzatori, nonché elementi di vertice dell'associazione mafiosa…."*.

Sono inoltre presenti: *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*, tuttora impiegata del Comune di Amantea, a sua volta sorella dei suddetti *OMISSIS*; *OMISSIS*, notato/controllato con soggetti aventi elementi controindicanti tra i quali *OMISSIS* e *OMISSIS*, entrambi destinatari di provvedimento cautelare per *"associazione mafiosa"* e altro nell'ambito della più volte citata indagine convenzionalmente denominata *"NEPETIA"*.

Compaiono poi tra gli scrutatori *"supplenti"*: *OMISSIS*, notato/controllato con i citati *OMISSIS* e *OMISSIS*; *OMISSIS*, nipote dei già richiamati fratelli *OMISSIS* e notato/controllato con i già menzionati *OMISSIS*; *OMISSIS*, nipote del già più volte richiamato *OMISSIS*; *OMISSIS*, anch'ella nipote di *OMISSIS; OMISSIS*, nipote di *OMISSIS*, moglie del più volte citato *OMISSIS*.

OMISSIS era stata puntualmente nominata scrutatrice anche per la consultazione elettorale dell'11 giugno 2017 che ha portato all'elezione dell'attuale amministrazione comunale di Amantea. A lei si aggiunsero i soliti *OMISSIS*, nipote dei fratelli *OMISSIS*, e *OMISSIS*, figlia della citata *OMISSIS* e, quindi, anch'ella nipote dei due *".....dirigenti ed organizzatori, nonché elementi di vertice dell'associazione mafiosa...."*.

Dal verbale della Commissione elettorale in carica alla vigilia delle consultazioni comunali, si rileva che il Commissario Straordinario del Comune, preliminarmente, aveva proposto il sorteggio dei nominativi degli scrutatori, proposta però avversata dalla componente *OMISSIS*, candidata nella "Listazzurra", e dal componente *OMISSIS*, candidato nella lista di *OMISSIS* *".....in considerazione del fatto che la loro scelta andrà a cadere su persone bisognose, mentre il sorteggio può ricadere su professionisti quali medici, avvocati, ecc....."*: stupefacente la circostanza, alla luce delle scelte effettuate, che lo stato di bisogno in Amantea si concentri sempre sulle stesse persone ed i medesimi ambienti.

Dunque un quadro di parentele e/o frequentazioni con gli esponenti di vertice della criminalità organizzata amanteana o con soggetti ad essi vicini che coinvolge veramente un significativo numero di amministratori, dipendenti comunali, sottoscrittori di liste e scrutatori.

Peraltro, quanto gli esponenti di 'ndrangheta –gli elementi di vertice non sono più sottoposti ad alcuna misura restrittiva della libertà e sono tutti dimoranti in

Amantea- siano presenti nel tessuto economico locale è rilevabile dagli **approfondimenti antimafia** curati da Prefettura e Forze di polizia ed armonizzati in sede di Gruppo Interforze: gli stessi soggetti che risultanze investigative ed atti giudiziari hanno rivelato essere stati in stretto contatto con i due politici protagonisti delle consultazioni elettorali del giugno 2017.

A partire dal capo cosca *OMISSIS*, per il quale è stata adottata informazione antimafia interdittiva a seguito di richiesta del Comune nell'ambito di procedimento finalizzato all'*apertura di attività per esercizio di vicinato*. Il provvedimento è motivato dall'intervenuta irrogazione della sorveglianza speciale di p.s. per anni quattro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza da parte del Tribunale di Cosenza-Sezione Misure di Prevenzione, misura poi divenuta definitiva.

Allo stesso *OMISSIS* è riconducibile l'informazione antimafia interdittiva che ha colpito *OMISSIS*, avvicendatosi al primo nella titolarità del pubblico esercizio: un *escamotage* per superare gli impedimenti che gravano sul *OMISSIS*, peraltro presente in negozio quale impiegato assunto con contratto a tempo determinato.

Altra interdittiva è quella che ha interessato la coniuge convivente di *OMISSIS*, nipote di *OMISSIS* e definitivamente condannato per *"estorsione continuata in concorso, aggravata dal metodo mafioso"*.

Si è avuto, poi, il "filone" della famiglia *OMISSIS*, anzitutto a seguito di "s.c.i.a. per somministrazione" riguardante un esercizio di cui era titolare la coniuge convivente del più volte richiamato *OMISSIS*, incentrando la motivazione sull'automatica ostatività discendente dalla definitiva irrogazione nei suoi confronti

della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni quattro con obbligo di soggiorno.

Anche in questo caso è seguito un tentativo di "avvicendamento" con il subentro del figlio dei coniugi *OMISSIS*, previo superamento delle condizioni di convivenza: gli Organi di polizia che hanno curato gli approfondimenti investigativi hanno considerato l'iniziativa imprenditoriale e gli illustrati risvolti che l'hanno connotata come una pervicace affermazione da parte della famiglia *OMISSIS* della propria presenza sul territorio e nell'economia locale e di un'ostentata pretesa di aggirare le norme poste a presidio dei circuiti economici legali non permeati dalla criminalità organizzata. Anche in questo caso, pertanto, ne è derivata informazione antimafia interdittiva.

A seguito di richiesta di informazione antimafia nei confronti della *OMISSIS*, altra interdittiva è stata adottata nei confronti dell'amministratore unico e rappresentante legale in quanto coniuge convivente del citato *OMISSIS*, nei confronti del quale è stata emessa sentenza di condanna da parte della Corte d'Appello di Catanzaro, irrevocabile, per associazione di tipo mafioso ed estorsione continuato in concorso.

Attraverso gli accertamenti finalizzati al rilascio di documentazione antimafia è stato peraltro constatato l'interesse della criminalità organizzata anche ultraprovinciale per imprese amanteane.

E' il caso dell'interdittiva che ha colpito la *OMISSIS* con sede in Amantea, con proprietario con una quota pari al 50% e Presidente del Consiglio d'amministrazione

OMISSIS da S. Cristina d'Aspromonte (RC) e titolare del rimanente 50% e Consigliere *OMISSIS* da Gioia Tauro (RC); *OMISSIS* è persona coinvolta nell'operazione denominata "Cumbertazione" diretta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari per turbata libertà degli incanti, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, associazione per delinquere, aggravati per delitti connessi ad attività mafiose; *OMISSIS* è persona coinvolta nella stessa operazione "Cumbertazione", destinatario di arresto in custodia cautelare per: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, associazione per delinquere, aggravati per delitti connessi ad attività mafiose, nonché per associazione di tipo mafioso.

Analogamente per le due interdittive che hanno colpito la *OMISSIS* e la *OMISSIS* con sede in Amantea, aziende riconducibili ai fratelli *OMISSIS*, imprenditori legati alla "famiglia IANNAZZO", il cui esponente *OMISSIS*, definito "autorevole rappresentante della criminalità organizzata di Lamezia Terme", è risultato essere *socio occulto* del condannato *OMISSIS, nonché legato allo stesso da rapporto di "comparaggio", in apparente qualifica di "palista" alle dipendenze del OMISSIS, sempre presente alle significative "riunioni" del clan nel cantiere di OMISSIS"* come riportato nella sentenza di condanna discendente dall'operazione di

polizia curata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro denominata "Tamburo".

Un ultimo caso di interesse della criminalità organizzata ultraprovinciale per imprese amanteane è quello ricostruito nell'interdittiva che ha colpito la ditta individuale *OMISSIS* dopo la richiesta di informazione avanzata dal Comune per il rilascio di autorizzazione per "giochi leciti". Questi infatti è risultato avere quale socio accomandante in seno ad altra azienda -la *OMISSIS* di Nocera Terinese, che cura la gestione di complessi turistici ed alberghieri- un avvisato orale e destinatario di sequestro di immobile nell'ambito di procedimento di prevenzione nei confronti di *OMISSIS, ritenuto capo dell'omonima cosca mafiosa operante sul litorale tirrenico, nella zona di Nocera Terinese Marina e Falerna (CZ), con contatti con clan mafiosi di Lamezia Terme, del Vibonese, della Piana di Gioia Tauro, della zona di Catania e del Casertano".*

La Commissione d'accesso ha inoltre approfondito la situazione dei **dipendenti comunali,** tra i quali ha segnalato: la citata *OMISSIS*, nipote dei due elementi di vertice della cosca, che ha il profilo professionale di *OMISSIS* ed è addetta all'ufficio *OMISSIS*; *OMISSIS*, genero della suddetta *OMISSIS*; i già citati *OMISSIS* e *OMISSIS*, attualmente, destinatari, il 29 giugno 2018, di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari poiché ritenuti responsabili di *"turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"*;

OMISSIS, fratello dell'ex consigliere di maggioranza *OMISSIS* arrestato insieme al *OMISSIS* per "voto di scambio in concorso".

Tali "peculiarità soggettive" si calano in una situazione della "macchina comunale" definita dagli ispettori sconfortante. Dal 31 agosto 1993, data di approvazione della dotazione organica, all'ultima rilevazione del 20 settembre scorso, l'Ente è passato da un organico di 111 unità a 44, ed in prospettiva sono previste ulteriori "uscite". Quello operante viene considerato dalla Commissione d'accesso un personale fortemente demotivato ed in genere privo di iniziativa e con un atteggiamento, da parte di un cospicuo numero, di disinteresse per le vicende del Comune. Il tutto in una difficilissima situazione finanziaria culminata con la dichiarazione del dissesto con delibera commissariale dell'aprile 2017, e con le prescrizioni ministeriali conseguenti all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dalle quali traspare in maniera plastica l'inadeguatezza del sistema comunale di riscossione dei tributi.

A tal proposito la Commissione d'accesso ha anche verificato come alcune imprese riconducibili in modo diretto o indiretto a soggetti contigui o intranei alla criminalità organizzata siano risultate non censite nei relativi ruoli "idrico", della *"TARI"*, dell'*"IMU"* e della *"TASI"*, anche se l'approssimazione ed il disordine esistenti nel settore non consentono di dedurre agevolmente un mirato e consapevole atteggiamento di favore per esse, visto che il mancato censimento o la parzialità della riscossione si è rivelata inadempienza molto diffusa, con un picco del 60% circa nel settore idrico. Ma è altrettanto indubbio che distorsioni ed atteggiamenti omissivi che

si registrano sono palesemente indicativi di quelle *condotte antigiuridiche* cui fa riferimento il terzo comma dell'art.143 del T.U.E.L. quale fattore sintomatico.

Un ulteriore contributo informativo in tal senso proviene dal rapporto fornito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza a proposito degli approfondimenti fatti su Amantea nell'ambito dell'attività ispettiva del Corpo dedicata agli Enti locali versanti in condizioni finanziarie strutturalmente deficitarie. E' risultato infatti che, a fronte delle dimensioni della cittadina, sono ben 821 gli immobili fatti rientrare nella categoria catastale "F/3", cioè "in corso di costruzione" e, in quanto tali, soggetti a tributi locali dai bassi importi poichè parametrati al solo valore dell'area fabbricabile. Salvo riscontrare nella realtà, con le verifiche sinora effettuate, l'avvenuto completamento –e da tempo- delle abitazioni "in costruzione", risultate peraltro già nella piena disponibilità dei loro proprietari. L'inerzia della struttura comunale nelle verifiche si è protratta anche dopo la ricezione dei verbali di constatazione elevati dalla stessa Guardia di Finanza, nonostante essi recassero le somme che si trattava solo di incamerare, a tutto beneficio di un comune in così gravi condizioni finanziarie: ebbene, tra i "verbalizzati" compaiono *OMISSIS*, *OMISSIS* ed un soggetto vicino alla cosca degli "AFRICANO" che abita regolarmente l'immobile e che è anche assegnatario di alloggio popolare ora in uso a terzi.

Dunque una condizione di "debolezza amministrativa" che ha reso e rende l'Ente particolarmente vulnerabile ed esposto a condotte antigiuridiche, come nell'ulteriore esempio descritto dalla Commissione d'accesso: la vicenda relativa al progetto *"HOME CARE PREMIUM 2017"*.

Si tratta di un progetto gestito da Amantea quale Comune capofila di un "Ambito Territoriale Sociale" che ricomprende altri 8 Comuni e che si inserisce nel campo delle erogazioni di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici non autosufficienti e dei loro familiari.

Nell'anno 2015 la Giunta municipale nominò responsabile del progetto *OMISSIS* e designò-senza alcun preventivo interpello del personale dell'Ente-componenti dello "sportello sociale" *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* ed *OMISSIS*.

Uscito di scena *OMISSIS*, dopo alcuni avvicendamenti nel ruolo da lui rivestito nel progetto, si è giunti al conferimento dell'incarico non al settore *"Servizi sociali"*, dove secondo il criterio di distribuzione delle competenze amministrative per materia tale gestione doveva trovare collocazione, bensì *OMISSIS*.

Questi, si rammenta, è fratello di *OMISSIS* eletto Consigliere comunale di maggioranza e destinatario, il 21 luglio 2017, unitamente al più volte richiamato *OMISSIS*, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Paola per *"voto di scambio in concorso"* e *"tentata estorsione aggravata in concorso"* commessi in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative dell'11 giugno 2017.

In sede di controllo della spesa derivante dall'attuazione del progetto sono stati mossi rilievi estremamente pesanti da parte dell'INPS, peraltro preceduti da una missiva dei Sindaci "d'Ambito" con la quale si denunciava "*che il responsabile dell'HCP, ha liquidato a 4 persone somme talmente elevate che appaiono, anzi sono*

fuori da ogni criterio di ragionevolezza, prima ancora che fuori da ogni plausibile giustificazione e non rispondenti a nessun parametro o istituto retributivo di nessun dipendente pubblico". Autore delle contestate "determine di liquidazione" a favore di dipendenti del comune di Amantea, in effetti, era stato quel responsabile del progetto, *OMISSIS*, incaricato della trattazione della specifica materia dal Sindaco, nonostante fosse privo della responsabilità del settore "Servizi sociali".

L'accordo tra Comune di Amantea ed INPS inoltre, fa presente la Commissione d'acceso, prevede che *"…..l'Ente convenzionato provveda all'erogazione delle prestazioni integrative consistenti in servizi di assistenza alla persona… attivabili in forma diretta dai cittadini beneficiari con cooperative sociali/consorzi di cooperative sociali e a tutti i soggetti del terzo settore, preventivamente accreditate da parte dell'Ambito…. "*.

Ne è derivato un pubblico bando per raccogliere le adesioni di **cooperative sociali**, affidando ad apposita Commissione comunale il riscontro dei requisiti.

Prima di addentrarsi nel ruolo delle cooperative sociali nell'attuazione del progetto "Home Care Service", è interessante esaminare la ricostruzione fatta dalla Commissione d'accesso dei rapporti dell'Amministrazione locale con le Cooperative per la gestione di servizi comunali, partendo da quelli relativi al porto turistico.

Già la prima Commissione d'indagine presso il Comune di Amantea, i cui approfondimenti portarono al citato DPR di scioglimento del Consiglio comunale del 4 agosto 2008, aveva incentrato la propria attenzione sulla gestione del **porto di Amantea**.

L'iniziativa era allora giustificata da quanto emergeva dal decreto di fermo giudiziario della D.D.A. di Catanzaro del 20 dicembre 2007 ove si rimarcava come la compagine criminale avesse ottenuto, grazie al fattivo impegno dell'ex Sindaco ed allora consigliere regionale *OMISSIS*, la concessione del servizio pubblico di gestione di quel porto ad una società "di facciata" riconducibile alla cosca, a coronamento di una pianificata azione impositiva del clan nei confronti del vertice dell'Amministrazione comunale, tesa ad avere l'assoluta ed incontrastata disponibilità di un bene pubblico.

L'odierna Commissione d'accesso ha analogamente provveduto proprio focalizzando l'attenzione sull'affidamento di alcuni servizi portuali a seguito di bando di gara a procedura aperta del febbraio dell'anno in corso.

Alla citata gara avevano partecipato ed erano state ammesse la *OMISSIS*, con sede legale in Amantea della quale è attuale Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante *OMISSIS*, e la *OMISSIS*, con sede legale in Cetraro e della quale è amministratore unico *OMISSIS*. A seguito di ricorso giurisdizionale presentato da quest'ultima avverso l'aggiudicazione provvisoria in favore della prima è maturata sospensiva del TAR Calabria confermata anche da parte del Consiglio di Stato.

Il motivo della misura cautelare era rappresentato dall' omessa dichiarazione della sottoposizione del *OMISSIS* a giudizio penale (turbata libertà degli incanti in concorso con un ex amministratore comunale di Amantea ed un ex dipendente

comunale di Amantea, procedimento penale n.1761/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Paola) in quanto circostanza rilevante sul giudizio di ammissione, anche se non idonea a determinare in via automatica l'esclusione: tant'è che con determina del 29 ottobre scorso la *OMISSIS* è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria.

Partendo dall'ultima vicenda, la Commissione d'indagine ha poi ricostruito a ritroso gli affidamenti dei servizi portuali riscontrando come ne fosse stata affidataria la società *OMISSIS* per l'anno 2017 come per l'anno 2018.

Procedendo nella ricostruzione, è stato appurato come già nel 2011 la Giunta Municipale avesse deliberato di *"...affidare alla società OMISSIS Società Cooperativa sociale, di tipo B, il servizio di: "assistenza straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture portuali, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine".*

La linea politica seguita dall'Esecutivo comunale privilegiava l'utilizzo di cooperative di *"tipo B"* con l'obiettivo di *".....valorizzare persone svantaggiate...."* considerando che *"....la rilevanza pubblica delle cooperative sociali di tipo B ha creato una legislazione speciale derogatoria rispetto ai contratti e agli appalti in vigore presso le pubbliche amministrazioni...".* Sulla base di queste premesse, quando nel 2012 la Lamezia Multiservizi spa -società strumentale ad intero capitale pubblico e di cui lo stesso Comune era socio- rinunciò a gestire il porto turistico, il Comune di Amantea, facendo valere il citato orientamento, avviò l'affidamento alla

OMISSIS del c.d. "**lotto 7**" consistente nel servizio di *"....supporto all'assistenza straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture portuali, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine – potenziamento del servizio di pulizia.... "*, affidamento che avrebbe avuto successive proroghe.

Ma anche le scelte amministrative relative ai rimanenti **6 lotti** -riguardanti interventi manutentivi vari- sarebbero state ispirate alla medesima politica comunale di sostegno degli affidamenti in favore delle cooperative di tipo B, com'è possibile ricavare dall'atto deliberativo della Giunta comunale dell'11 dicembre 2013, recante il Piano d'interventi per l'integrazione lavorativa dei soggetti appartenenti alle fasce deboli.

Le aggiudicatarie sarebbero state, oltre alla *OMISSIS*, anche la *OMISSIS* (di tipo C in quanto Consorzio) e la *OMISSIS*.

Questa "linea" sarebbe stata inoltre ribadita dalla Giunta municipale il 27 febbraio 2015 deliberando di *".....procedere quale atto d'indirizzo al dirigente del settore manutentivo di attivare le procedure per l'affidamento dei lavori e i servizi alle Cooperative di tipo B e C - quali soggetti esecutori degli interventi per l'anno 2015/16, attraverso Piani d'Interventi, rientranti nella tipologia per l'integrazione lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli attraverso affidamento attraverso gare e non, in base alla legislazione vigente per i singoli settori d'intervento..... "*.

Una linea infine, e come detto, fatta propria anche dalla Giunta in carica.

Pertanto, per quasi un decennio, la cooperativa *OMISSIS* è sempre l'affidataria dei "servizi portuali", vuoi per gara, vuoi per affidamento diretto, vuoi per proroga tecnica.

Ciò premesso, e tornando al ruolo delle Cooperative sociali nell'attuazione del progetto "Home Care Service", la Commissione d'accesso ha subito rilevato come, dallo schema delle somme liquidate alle 14 società cooperative accreditate, emerga che il 57,03 % dell'importo complessivo è stato liquidato alla *OMISSIS*, un consorzio di cooperative con sede legale in *OMISSIS*.

Detta società -che è stata destinataria da parte della Prefettura di Caserta di comunicazione ex *art.1 septies del D.L.629/82* (c.d. *atipica*) in sede di rilascio di documentazione antimafia, motivata da cointeressenze societarie con imprese già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia- non risulta avere *"unità locali"* in provincia di Cosenza mentre è risultata consorziata con la *OMISSIS di Amantea*, il cui rappresentante legale ha la medesima veste nel *OMISSIS*, coinvolto in una indagine della Procura della Repubblica di Paola che ha portato all'arresto di un consigliere d'amministrazione ritenuto responsabile, in concorso con impiegati comunali, di *"turbata libertà degli incanti"* e *"turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"*, relativamente agli affidamenti di lavori per il porto turistico di Amantea.

Altra Cooperativa accreditata è la *OMISSIS.* Su di essa si è soffermata la Commissione d'accesso in quanto intestataria di un'autovettura *"Porsche Cayenne"* a bordo della quale sono stati più volte notati alla guida l'avvisato orale *OMISSIS*, nipote del legale rappresentante della società, e quale passeggero il più volte menzionato *OMISSIS*, già definitamente condannato, fra l'altro, per *"associazione mafiosa"* e indicato, nell'ambito del capo d'imputazione associativo dell'indagine convenzionalmente denominata *"NEPETIA"* tra i *".....dirigenti ed organizzatori, nonché elementi di vertice dell'associazione mafiosa...."*.

V'è poi la società *OMISSIS*, il cui consigliere d'amministrazione *OMISSIS* è stato più volte notato/controllato con *OMISSIS*, già richiamato nella presente relazione poiché definitivamente condannato per *"associazione mafiosa"* ed individuato quale *"capo società"* nella più volte citata indagine *"NEPETIA"*.

I contatti con il "*capo società*", peraltro, si fondano su un legame particolarmente intenso che accomuna il citato consigliere d'amministrazione e lo stesso Presidente del Consiglio d'amministrazione. E' quanto è emerso da un ulteriore sviluppo investigativo curato dall'Arma dei Carabinieri dopo il deposito della relazione della Commissione d'accesso: da esso è risultato che *OMISSIS*, Presidente del Consiglio d'amministrazione della *OMISSIS* ed il citato *OMISSIS,* consigliere d'amministrazione, hanno partecipato, il 14 febbraio 2019, quali madrina e padrino, al battesimo del nipote dell'elemento di vertice della cosca di 'ndrangheta "Gentile/Africano/Besaldo".

Vicenda di indubbia valenza in quanto indicativa di un momento di condivisione di un evento celebrativo che le organizzazioni criminali utilizzano per individuare in coloro che vi partecipano (ancor più con i due ruoli citati) delle persone di riferimento.

Da tener presente che *OMISSIS* è coniugata con *OMISSIS* il quale, insieme al legale rappresentante della *OMISSIS* di Amantea ed al legale rappresentante della citata *OMISSIS* di Amantea, costituì *OMISSIS* di Amantea, Consorzio, come detto, coinvolto in una indagine della Procura della Repubblica di Paola.

Ma i rapporti della *OMISSIS* con il Comune di Amantea non si esauriscono nelle "prestazioni integrative" relative al progetto "Home Care Service".

La Cooperativa in esame infatti, nell'anno 2019, in marzo è stata affidataria diretta del noleggio di autoscala per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, in maggio affidataria diretta della pulizia straordinaria di un plesso scolastico, in luglio aggiudicataria dell'appalto per la "*Pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico*", ed in agosto beneficiaria di una variante al capitolato speciale di quest'ultimo appalto per la pulizia delle spiagge e quella delle strade post-"notte bianca" (obiettivamente un'anomalia non aver ricompreso tali servizi nell'appalto sin dal principio dal momento che la stessa *determinazione comunale* li definisce "consueti").

Da tener presente, peraltro, che la società cooperativa in questione in precedenza, nel partecipare ad una gara indetta dal comune di Amantea per l'affidamento del servizio di manutenzione e decoro urbano ha indicato, quale

impresa ausiliaria, la società *OMISSIS* con sede in Amantea, che tre mesi dopo –come già riportato- sarebbe stata destinataria di una "informazione antimafia interdittiva" in quanto verificata una cointeressenza di organizzazione criminale nell'attività imprenditoriale. La *OMISSIS,* infine, annovera tra i dipendenti quel *OMISSIS*, già sorvegliato speciale di p.s., destinatario di provvedimento cautelare emesso nell'ambito dell'indagine *"NEPETIA"*, uomo di particolare fiducia, nel settore degli stupefacenti, dei più volte citati fratelli *OMISSIS*, notato/controllato con alcuni degli scrutatori precedentemente menzionati.

E' da rimarcare come per nessuno dei citati rapporti contrattuali dell'anno in corso con la *OMISSIS* il Comune di Amantea ha **mai effettuato verifiche antimafia** nonostante l'"atto di indirizzo" rivolto nel marzo 2017 dal Commissario Straordinario ai responsabili dei settori comunali (che non risulta essere mai stato revocato) perché richiedessero le *"informazioni antimafia"*, *"....anche in deroga alle soglie di valore previste dall'art.91 del D.Lgs. 159/2011...."* prima della stipula, approvazione, autorizzazione di qualsiasi contratto o del rilascio di ogni concessione o erogazione.

Sempre nell'ambito del Settore comunale relativo ai "Servizi sociali" la Commissione d'indagine ha avuto modo di riscontrare un'ulteriore anomalia con il coinvolgimento di una delle figure-chiave nella formazione e nel successo elettorale dell'attuale maggioranza.

Infatti, altra destinataria di informazione antimafia interdittiva adottata da questa Prefettura è stata *OMISSIS,* con sede sempre in Amantea, in quanto considerata riconducibile al più volte citato *OMISSIS*: a lui, infatti, il quadro indiziario complessivo raccolto attribuiva la reale regia direzionale, schermata dalla presenza di soggetti suoi fiduciari e, soprattutto, di propri stretti familiari, stratagemma adoperato dal momento che i gravi pregiudizi penali ed il livello di compromissione con la criminalità organizzata che lo riguardano potevano pregiudicare i rapporti dell'Associazione medesima con la pubblica amministrazione.

Ebbene, qualche tempo dopo l'adozione del provvedimento interdittivo, il Commissario Straordinario allora chiamato a gestire il Comune di Amantea aveva formalmente investito il Dipartimento 10 della Regione Calabria perché attivasse le *"....verifiche del caso e l'adozione dei conseguenti provvedimenti...."* dal momento che *OMISSIS* risultava *"accreditata ed in regime di convenzione con codesto Dipartimento Regionale per la gestione di un centro diurno per minori in difficoltà con sede in Amantea, giusta delibera G.R. n.669 dell'08.10.2007....".* La Regione aveva quindi richiesto conferma dell'atto ostativo a questa Prefettura, ottenendo immediata conferma.

Diverso l'atteggiamento del Dirigente comunale del settore competente, *OMISSIS*, che con nota indirizzata al Segretario comunale pro-tempore, nel precisare che la competenza comunale stava nel verificare l'effettivo stato di bisogno dei minori da inserire nel *"centro diurno"*, escludeva che il proprio ufficio fosse in possesso di documentazione interdittiva precisando *".....per il centro il Comune non*

ha effettuato istruttoria in quanto l'autorizzazione l'ha rilasciata un altro Ente, né al momento l'ufficio ha documentazione in grado di poter impedire l'inserimento dei minori.....";

Quindi, incalzato dal Commissario Straordinario dell'Ente, *OMISSIS*, dopo qualche giorno, relazionava sui rapporti del Comune con *OMISSIS* e, nel precisare che l'ultima autorizzazione regionale per inserimento di minori nel "*centro diurno*" risaliva al 13 gennaio 2017, chiariva che, a seguito delle notizie stampa circa "*....una presunta interdittiva antimafia nei confronti OMISSIS che gestisce il centro, si provvederà ad acquisire l'informativa antimafia....*".

A tale affermazione però, sottolinea la Commissione d'accesso, il dirigente non ha fatto seguire l'attività necessaria; solo a seguito di una ulteriore comunicazione di questa Prefettura, datata 06 giugno 2019 (quindi oltre due anni dopo) verranno poste in essere iniziative, anche da parte del Comune di Amantea, volte a interrompere i rapporti con *OMISSIS* che, in effetti, ha continuato a gestire il Centro diurno per minori di Amantea fino al 30 giugno 2019, come dedotto dalla Commissione d'accesso attraverso la comunicazione con la quale la Presidente, *OMISSIS*, ha reso nota "*.....la chiusura entro il 30.06.2019 del Centro Diurno per minori denominato "San Giovanni Bosco" che opera nella suddetta associazione.....*".

Del resto, lo stesso Comune di Amantea nel febbraio del 2019 aveva tranquillamente trasmesso al competente Dipartimento Regionale, "*....per gli adempimenti di competenza....*", gli atti relativi all'"*inserimento*" di tre minori

presso la richiamata struttura; e la stessa Regione Calabria ha continuato a non tener conto della più volte richiamata "informazione interdittiva antimafia", pur avendone avuto notizia sia dal Comune di Amantea che, con una formale lettera, dalla stessa Prefettura di Cosenza.

Solo dopo l'insediamento della Commissione d'indagine e quando ancora questa non aveva avanzato alcuna richiesta documentale in merito, la responsabile comunale del Settore Servizi sociali (subentrata intanto all' *OMISSIS*) si è presentata alla stessa Commissione dichiarando che, "avendo saputo" che nei confronti dell'*OMISSIS* era stata emessa una informazione antimafia interdittiva, si era attivata per richiedere alla Prefettura di Cosenza notizie in tal senso: tutto ciò nonostante, come precedentemente precisato, il Settore in questione, oltre due anni prima, fosse stato formalmente investito della questione dal Commissario Straordinario.

All'appena illustrato caso di "contiguità soggiacente" dell'Amministrazione, rivelatosi attraverso una clamorosa inerzia rispetto al protrarsi di un rapporto con un'associazione interdetta, la Commissione d'accesso aggiunge un esempio di "contiguità compiacente" soffermandosi su due delle cinque **imprese di onoranze funebri** operanti in Amantea.

Si tratta anzitutto della società *OMISSIS* di cui è amministratore unico *OMISSIS*, fratello del più volte menzionato *OMISSIS* definitivamente condannato per *"associazione mafiosa"* e *"capo società"* secondo l'indagine *"NEPETIA"*.

Quindi l' *OMISSIS*, il cui socio unico e rappresentante dell'impresa, *OMISSIS*, è subentrata al nipote, quel *OMISSIS* notato/controllato in più occasioni con il più volte menzionato *OMISSIS* definitamente condannato, fra l'altro, per *"associazione mafiosa"* e indicato, nell'ambito del capo d'imputazione associativo dell'indagine convenzionalmente denominata *"NEPETIA"* tra i *".....dirigenti ed organizzatori, nonché elementi di vertice dell'associazione mafiosa...."*.

Relativamente all'impresa *OMISSIS*, oltre alla significatività del rapporto parentale del titolare con il capo cosca in un'attività particolarmente "sensibile" per gli aspetti che qui interessano, v'è da aggiungere quanto riscontrato dalla Commissione d'indagine nell'esaminare la documentazione.

Si tratta di un decreto con il quale il responsabile dello *"Sportello unico attività produttive"* del Comune di Amantea, ancora una volta *OMISSIS*, fratello dell'ex consigliere di maggioranza *OMISSIS* arrestato insieme al *OMISSIS* per "voto di scambio in concorso", aveva disposto all'impresa il *"....divieto di utilizzo immobile ad uso "casa funeraria"*: un provvedimento scaturito non dalla solerzia del funzionario, ma come conseguenza di un controllo congiunto dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia locale e dell'Azienda Sanitaria Provinciale, nel corso del quale veniva riscontrato come la società esercitasse *".....unitamente agli altri servizi autorizzati, quello relativo all'utilizzo, a richiesta dell'utenza, di un immobile adibito, parte ad autorimessa, e parte a casa funeraria"* nonostante *"non risulta citato fra quelli indicati quali sede dell'attività né autorizzato per l'esercizio specifico di "casa funeraria"....."*.

Ebbene, quantunque assente un'autorizzazione, la Commissione d'accesso ha potuto constatare come ben tre istanze di trasferimento di salma proprio presso la citata "casa funeraria" presentassero l'accoglimento dell'Autorità comunale con apposizione di timbro del Sindaco e firma in calce.

E' da tener presente peraltro, sulla base degli ulteriori approfondimenti sviluppati, che il Comune non ha avanzato richiesta di documentazione antimafia sull'impresa se non in data 8 marzo di quest'anno, cioè dopo il citato controllo congiunto.

Dunque mancata attivazione dell'accertamento antimafia anche dopo il più volte richiamato "atto di indirizzo" rivolto nel marzo 2017 dal Commissario Straordinario ai responsabili dei settori comunali, perché richiedessero le *"informazioni antimafia"*, *"....anche in deroga alle soglie di valore previste dall'art.91 del D.Lgs. 159/2011...."* prima della stipula, approvazione, autorizzazione di qualsiasi contratto o del rilascio di ogni concessione o erogazione: ricorso all'informazione antimafia che la struttura comunale quando ha voluto -come si è riscontrato per lo stesso caso *OMISSIS*, ma solo nel marzo 2019- ha esteso anche alle autorizzazioni.

La Commissione d'accesso ha quindi illustrato tali risultanze nella riunione del **Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 14 novembre scorso**, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Paola e del

Procuratore della Repubblica Aggiunto Vicario della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, competenti per territorio.

Nel corso dell'incontro entrambi i magistrati hanno rimarcato il grado di radicamento della criminalità organizzata nel territorio di Amantea sottolineando come le vicende illustrate dalla Commissione d'accesso rivelino la pervasività della cosca, ma anche la sua capacità di condizionamento dell'Istituzione locale.

Il Procuratore Distrettuale Aggiunto Vicario, da parte sua, ha evidenziato quanto la situazione fosse già compromessa in fase elettorale, per come efficacemente descritto dalla Commissione d'accesso, inficiando alla radice buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa: **e, ha sottolineato il magistrato, le vicende dell'** *OMISSIS* **e dell'** *OMISSIS* **riconducibile alla famiglia** *OMISSIS* **sono dimostrative di un'Amministrazione soggiacente agli interessi della criminalità organizzata.** Egli ha inoltre rimarcato come disordine amministrativo a livello gestionale, da una parte, e mancanza di controllo politico, dall'altra, dimostrino a loro volta l'assenza degli "anticorpi" necessari per arginare i condizionamenti della criminalità organizzata.

Il Procuratore della Repubblica di Paola ha pienamente condiviso l'analisi e la valutazione finale, anche alla luce dei vari procedimenti penali incardinati nei confronti di amministratori e dipendenti del Comune di Amantea. Tra questi, uno specifico riferimento a quello discendente dall'ordinanza di custodia cautelare in

carcere del 20 luglio 2017 nei confronti dei due sostenitori della lista del Sindaco in carica per *"voto di scambio in concorso"* e *"tentata estorsione aggravata in concorso"*, sottolineando come, a prescindere dall'esito processuale, esso presenti atti procedimentali che la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento di una prima pronuncia del Tribunale del Riesame (di cui si è detto nella parte iniziale della presente relazione), ha considerato disvelativi di un'azione intimidatoria -attraverso "*pressioni*" ampiamente documentate- tesa a condizionare l'espressione di voto. Di qui l'alta valenza sintomatica della vicenda, dal momento che la minaccia proviene da soggetto condannato definitivamente per *"scambio elettorale politico-mafioso"*.

Una valutazione confermativa della sussistenza dei fattori sintomatici del condizionamento mafioso è stata espressa anche dai vertici delle Forze di polizia, che hanno evidenziato come le risultanze dell'indagine confermino quanto già traspariva dagli spunti investigativi che avevano condotto alla proposta di accesso al Comune, disvelando una chiara contaminazione mafiosa dell'Amministrazione comunale sia nella componente politica che in quella gestionale.

Significativa anche la considerazione espressa dal Presidente della Provincia che, da Sindaco di un Comune facente parte dello stesso comprensorio amanteano, ha testimoniato come oggi si registri un rigurgito di quei fenomeni criminali che apparivano sopiti all'indomani della più volte citata inchiesta antimafia denominata "*Nepetia*".

Conclusivamente, gli elementi raccolti ed illustrati dalla Commissione d'accesso nella relazione, esposti nella riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 14 novembre 2019 e le considerazioni espresse dai componenti il Consesso offrono un quadro conoscitivo rivelativo della sussistenza di un condizionamento di più amministratori e dipendenti del Comune di Amantea dalla criminalità organizzata, con alterazione del processo di formazione della volontà dei primi, con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione e del regolare andamento dei servizi, condizioni per le quali sussiste il concreto pericolo del loro reiterarsi.

Depone in tal senso anzitutto la caratterizzazione criminale del territorio di Amantea, con **l'elevato grado di radicamento dell'organizzazione di 'ndrangheta** colà operante, oggi favorito dallo stato di libertà di tutti i soggetti aventi ruolo di vertice nella cosca.

Quindi **il grado di coinvolgimento dei due esponenti politici** attorno alle cui figure si sono svolte le consultazioni elettorali che hanno portato all'attuale composizione dell'Amministrazione locale: *OMISSIS*, oggi guida dell'opposizione in Consiglio comunale, a suo tempo imputato e condannato in primo grado in quanto riconosciuto come politico di riferimento della cosca, poi assolto in appello, ma con una sentenza la quale, in ogni caso, sottolinea "*...**che** OMISSIS **fosse vicino al*** *OMISSIS* ***e che quest'ultimo, probabilmente, si è adoperato per la raccolta di voti in favore dello stesso*** *OMISSIS*"; analogamente per il politico di riferimento della

lista vincente, *OMISSIS*: anche per lui alla condanna in primo grado è sì seguita l'assoluzione in appello, ma perché -come ricostruito nel decreto di sequestro dei beni adottato nei suoi confronti dal Tribunale di Catanzaro-Sezione Misure di Prevenzione in data 4 ottobre 2018- "*...difettava la prova che i voti fossero stati procacciati con l'utilizzo dei metodi tipici dell'operare mafioso*" mentre "***...la stessa sentenza di assoluzione...ha tuttavia dato atto dell'esistenza di rapporti diretti tra il*** *OMISSIS* ***e la 'ndrangheta...In particolare... nel procedimento "Nepetia" sono stati accertati rapporti con la cosca Gentile***". Lo stesso decreto ricorda, inoltre, che il *OMISSIS* **è stato condannato per scambio elettorale politico-mafioso con altra cosca**, quella dei Forastefano di Cassano allo Ionio. Quanto acclarato in sede giudiziaria, pertanto, rende significativamente probabile il **condizionamento genetico** dell'Amministrazione comunale di Amantea, cioè che il voto democratico espresso in occasione delle consultazioni amministrative del giugno 2017 sia stato condizionato o comunque contaminato da gruppi mafiosi.

Rafforzano e consolidano siffatta valutazione: il numero di amministratori sostenuti dai citati, compromessi personaggi; il fatto che la compagine politica alla guida del Comune non sia alla prima esperienza, che abbia cioè goduto del periodo temporale sufficiente a conoscere "uomini e cose"; il numero e la natura dei procedimenti penali –con applicazione di misure cautelari- instaurati nei confronti di amministratori e dipendenti comunali; la presenza di sottoscrittori di liste e di scrutatori estremamente vicini ad esponenti della criminalità organizzata.

Emblematici i casi, tra i numerosi altri: della presenza tra i sottoscrittori della

lista riconducibile a *OMISSIS* di *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS* elemento di vertice della cosca di *'ndrangheta "Gentile/Africano/Besaldo"*; dell'ultraventennale alleanza con il *OMISSIS* degli attuali Sindaco *OMISSIS*, Assessore *OMISSIS* ed Assessore *OMISSIS*, degli ex Assessori *OMISSIS* e *OMISSIS* e dell'ex Consigliere di maggioranza *OMISSIS*; della nomina a scrutatore della nipote e della sorella di *OMISSIS* e *OMISSIS*, elementi di vertice dell'omonimo sodalizio di 'ndrangheta egemone in Amantea.

E' stata poi rimarcata la pervasività dei gruppi mafiosi nel tessuto economico locale, per come è emerso dagli accertamenti svolti in fase di rilascio della documentazione antimafia e dalla riconducibilità ad essi delle imprese conseguentemente colpite da provvedimenti interdittivi.

Le valutazioni probabilistiche appena espresse trovano inoltre riscontro negli accertamenti effettuati dalla Commissione d'accesso nell'ambito dell'attività amministrativa dell'Ente, rivelativa del **condizionamento funzionale** a vantaggio dell'organizzazione criminale locale.

E' il caso del prolungato, mancato intervento risolutorio di ogni rapporto con un'**associazione** che operava in ambito comunale nel settore sociale, **riconducibile al citato** *OMISSIS* e per la quale era notoria l'esistenza di provvedimento interdittivo: la probabilità che l'atteggiamento avuto dalla struttura amministrativa comunale sia l'effetto del forte legame e della grande influenza del personaggio sulla stessa e sulla

compagine eletta nonché sul *metus* discendente dai rapporti del medesimo con la criminalità organizzata è obiettivamente elevata.

E' il caso di altra clamorosa omissione, quella accertata nel settore della riscossione delle imposte sugli immobili, a tutto vantaggio di soggetto vicino alla criminalità organizzata, oltre che del *OMISSIS* e dell'*OMISSIS*.

E' il caso della distorsione dell'azione amministrativa nella vicenda "Home Care Service" per come attestato dai "Sindaci d'Ambito", con ingiustificati e sproporzionati compensi per il personale comunale arbitrariamente selezionato, con un responsabile di progetto altrettanto arbitrariamente individuato dal Sindaco (nonostante la presenza di un dirigente di Settore) nel fratello del consigliere di maggioranza coimputato del *OMISSIS*, situazione aggravata, per quanto non sanzionata penalmente, dall'impegno profuso affinché tra i beneficiari dei citati sovradimensionati compensi vi fosse anche la sorella di due esponenti di spicco della cosca locale.

E' la scelta politica di continuare a privilegiare negli affidamenti di servizi comunali le società cooperative, tra le quali spicca la *OMISSIS*, con il Presidente del Consiglio d'amministrazione ed un consigliere che hanno partecipato il 14 febbraio 2019, quali madrina e padrino, al battesimo del nipote dell'elemento di vertice della cosca di 'ndrangheta "Gentile/Africano/Besaldo": nonostante siano stati instaurati più rapporti contrattuali tra il Comune e la Cooperativa in argomento nell'anno in corso, per nessuno di essi l'Ente ha mai effettuato verifiche antimafia nonostante l'atto di indirizzo rivolto nel marzo 2017 dal Commissario Straordinario ai responsabili dei

settori comunali –verosimilmente cogliendo il pericolo di contaminazioni- perché richiedessero le *"informazioni antimafia"*, *"....anche in deroga alle soglie di valore previste dall'art.91 del D.Lgs. 159/2011...."* prima della stipula, approvazione, autorizzazione di qualsiasi contratto o del rilascio di ogni concessione o erogazione.

Un atteggiamento omissivo che si è riproposto anche nel caso della *OMISSIS* di cui è amministratore unico *OMISSIS*, fratello del più volte menzionato *OMISSIS* definitivamente condannato per *"associazione mafiosa"* a seguito dell'indagine *"NEPETIA":* l'Ente non ha attivato accertamenti antimafia se non in data 8 marzo di quest'anno, cioè dopo il controllo ispettivo che ha rivelato l'avvenuto trasporto di salme presso una *"casa funeraria"* priva dei necessari titoli amministrativi, grazie ad autorizzazioni sindacali.

Gli elementi sintomatici annoverati esprimono quella concretezza che la norma richiede quale connotazione essenziale degli stessi, in quanto la valutazione di pericolo che ne deriva è strettamente ancorata a riscontri fattuali.

Così come essi dimostrano la loro coerenza d'insieme, in quanto la "bilanciata sintesi" di essi, univocamente, è rivelativa di un'Amministrazione sorta sotto l'influenza dell'organizzazione di 'ndrangheta locale e pronta a favorirla nell'azione politica come in quella gestionale, sostanziando un'*alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi* e, quindi, la *compromissione del buon andamento della pubblica*

amministrazione e *dell'imparzialità dell'amministrazione comunale*, **a discapito della comunità amanteana.**

Quella condotta omissiva o caratterizzata da irregolarità amministrative da parte dei dipendenti, e quell'assenza di un'azione di indirizzo e controllo da parte dell'Organo politico su cui il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è soffermato hanno altresì concretizzato quell'abbandono della funzione amministrativa che la giurisprudenza individua come condizione ideale per il crimine organizzato per perseguire i propri profitti, per affermare il controllo del territorio e per governare le dinamiche imprenditoriali locali nei rapporti con l'Ente pubblico.

Gli elementi indizianti raccolti si ritiene abbiano sufficientemente fatto emergere quella contaminazione mafiosa in danno dell'amministrazione pubblica da cui discende il ragionevole convincimento che la prosecuzione della gestione dell'Ente da parte dell'amministrazione in carica finirebbe con l'aggravare il pregiudizio in atto al buon andamento ed all'imparzialità della pubblica amministrazione nonché alla regolare erogazione dei pubblici servizi: si ritengono pertanto sussistenti gli elementi per l'adozione del provvedimento di rigore nei confronti del Consiglio comunale di Amantea con nomina di una Commissione Straordinaria a garanzia del ripristino delle condizioni di legalità e della interruzione di ogni influenza esterna nella gestione dell'Ente.

IL PREFETTO
Galeone

20A01517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Invorio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Invorio (Novara);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Invorio (Novara) è sciolto;

Art. 2.

Il dott. Marco Baldino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e dal sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Invorio (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 febbraio 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 febbraio 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Invorio (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marco Baldino, in servizio presso la Prefettura di Novara.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01515

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Racale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Racale (Lecce);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 23 gennaio 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Racale (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marilena Sergi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Racale (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Donato Metallo.

Il citato amministratore, in data 23 gennaio 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 febbraio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Racale (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marilena Sergi, in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Cutrofiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cutrofiano (Lecce);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 gennaio 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Beatrice Agata Mariano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Oriele Rolli.

Il citato amministratore, in data 29 gennaio 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Beatrice Agata Mariano, in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01518

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 gennaio 2020.

Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel Bacino del Po.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto che «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 215, comma 3, in materia di parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo «scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Viste le note dell'Unione delle Province d'Italia, Città metropolitana di Torino, Bologna, Genova, Milano ed Anas SpA con le quali sono stati trasmessi gli elenchi degli interventi con la stima dei costi da finanziare con le risorse di cui alla citata legge n. 145 del 2018 e sono stati, altresì, indicati i dati tecnici relativi al degrado sia di natura strutturale che non strutturale, al traffico interessato e alla popolazione servita;

Ritenuto di valutare, ai fini della predisposizione del piano di cui all'art. 1, comma 891, della citata legge n. 145 del 2018, i progetti presentati, classificati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita, tra quelle contrassegnate da priorità «alta» dal soggetto gestore;

Considerato che, al fine di predisporre il predetto piano, occorre redigere una graduatoria di priorità degli interventi, in coerenza con i criteri sopra citati;

Ritenuto, pertanto, di individuare, per ciascuno dei criteri indicati dalla citata normativa, specifici sub-criteri attribuendo a ciascuno i relativi pesi ai fini della loro valorizzazione e, in caso di ponti ricadenti fra due province, di stabilire l'applicazione di un coefficiente riduttivo per la stima della «popolazione servita», come di seguito riportato:

criterio: SICUREZZA	**Peso max = 60**	**VALORI**		**PESO**
Sub criteri	DEGRADO STRUTTURALE	NESSUNO		0
		BASSO		10
		ALTO		**24**
	DEGRADO NON STRUTTURALE	NESSUNO		0
		BASSO		3
		ALTO		**12**
	ORDINANZA vigente	CHIUSURA TOTALE		**12**
		LIMITAZIONE PORTATA		10
		LIMITAZIONE TRAFFICO		4
		ALTRO /NESSUNA		0
	LUNGHEZZA (metri)	≥ 171		**6**
		≥ 71	≤ 170	4
		≥ 0	≤ 70	0
	Livello progettazione STRUTTURALE	NESSUNO		0
		FATTIBILITA'		1
		DEFINITIVO/ESECUTIVO		**3**
	Livello progettazione NON STRUTTURALE	NESSUNO		0
		FATTIBILITA'		1
		DEFINITIVO/ESECUTIVO		**3**
				60

criterio: TRAFFICO **Peso max = 30**			**PESO**
Traffico Giornaliero Medio (veicoli/g)	≥ 25001		30
	≥ 15001	≤ 25000	26
	≥ 10001	≤ 15000	22
	≥ 8001	≤ 10000	15
	≥ 5001	≤ 8000	12
	≥ 2001	≤ 5000	9
	≥ 1001	≤ 2000	5
	≥ 0	≤ 1000	3
			30

criterio: POPOLAZIONE SERVITA **Peso max = 10**			**PESO**
Popolazione residente totale (numero persone)	≥ 1000001		10
	≥ 800001	≤ 1000000	8
	≥ 600001	≤ 800000	6
	≥ 400001	≤ 600000	4
	≥ 0	≤ 400000	2
			10

Popolazione province A – B	Provincia A	Provincia B	**Coefficiente riduttivo**	Popolazione servita ponderata (A+B)*coefficiente
REGGIO EMILIA – PARMA	532.575	450.256	**0,70**	687.982
REGGIO EMILIA – MANTOVA	532.575	411.762	**0,70**	661.036
PARMA – CREMONA	450.256	358.512	**0,70**	566.138

Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 891 della citata legge n. 145 del 2018, ai fini della ripartizione delle risorse, un indicatore sintetico che tiene conto dei criteri ivi indicati — miglioramento della sicurezza, traffico interessato e popolazione servita — quale combinazione lineare dei pesi relativi ai criteri e sub criteri sopra citati;

Ritenuto, a parità di punteggio, di dover attribuire priorità agli interventi che hanno un punteggio parziale relativo ai singoli sub criteri della «sicurezza» maggiore secondo l'ordine riportato nella tabella di cui sopra;

Considerato che la corretta distribuzione dei pesi, attribuiti ai singoli criteri di priorità per la selezione degli interventi, è stata concordata con le competenti province, città metropolitane, ANAS SpA, regioni, UPI ed ANCI;

Considerato che, alla luce dell'applicazione dei criteri e dei parametri di ripartizione delle risorse, il «Piano di classificazione dei progetti» presentati secondo priorità è allegato al presente decreto (allegato 1);

Considerato che nell'ambito del finanziamento assentito è disposta l'assegnazione della quota di finanziamento a favore dei soggetti beneficiari di cui al «Piano delle assegnazioni» (allegato 2) per la realizzazione degli interventi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è in *itinere* la riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto e Piemonte, per cui è opportuno prevedere nel presente decreto la disciplina in caso di riclassificazione;

Visto l'esito della seduta del 24 luglio 2019 del CIPE in cui è stato approvato l'aggiornamento del Contratto di programma di ANAS 2016-2020, che include la sezione A.1.1 «Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo contratto di programma»;

Considerato che in tale sezione A.1.1 è riportato l'elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione, tra cui, al p.to 2 «Realizzazione di nuovi ponti sul Po in corrispondenza degli itinerari stradali» ricadenti nella regione Lombardia, i nuovi ponti presso Casalmaggiore e della Becca;

Considerato che detti nuovi ponti, facenti parte della rete stradale in via di riclassificazione e contenuti peraltro nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto, risultano compresi in altri programmi di finanziamento, in particolare «aggiornamento CdP di ANAS 2016-2020»;

Considerato che nelle more del perfezionamento dell'*iter* amministrativo della riclassificazione, valutata l'urgenza, si ritiene necessario finanziare il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di nuova costruzione dei sopra citati ponti;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Piano di classificazione dei progetti ed enti beneficiari

1. In applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 891 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 — miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita — così come declinati dai rispettivi sub-criteri a cui sono stati attribuiti specifici pesi, come specificato nelle premesse, è approvato il Piano di classificazione dei progetti, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Le risorse autorizzate dall'art. 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le finalità ivi previste, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, sono assegnate agli enti gestori delle infrastrutture, quali soggetti attuatori degli interventi, negli importi annui indicati nel Piano delle assegnazioni (allegato 2), che costituisce parte integrante del presente decreto. La graduatoria di cui all'allegato 1 sarà utilizzata per l'assegnazione delle eventuali disponibilità derivanti dalle revoche disposte ai sensi dell'art. 5 o di economie accertate degli interventi finanziati, secondo la modalità definita all'art. 6.

3. Qualora l'infrastruttura appartenga a più province/città metropolitane, le stesse sottoscrivono, entro venti giorni dalla registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto, un protocollo d'intesa, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il quale viene confermato un solo ente quale soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento concesso.

4. Ad avvenuta riclassificazione delle strade su cui insistono le opere d'arte di cui all'allegato 1, l'ente gestore è tenuto a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali la formalizzazione del trasferimento ad Anas SpA, che subentra nella realizzazione dell'intervento in qualità di soggetto attuatore; resta di competenza e a carico dell'ente gestore l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per l'esecuzione dell'opera.

Art. 2.

Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi

1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni definitive/esecutive, previo parere di cui all'art. 215, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, degli interventi sui ponti esistenti e ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di erogazione della prima rata di finanziamento. Per la realizzazione di nuovi ponti tale termine è da intendersi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo.

2. Non sono ammesse proroghe del termine di cui al precedente comma 1. Tale termine è sospeso in caso di ricorso in sede di gara, per ritardi dovuti ad eventi imprevedibili ed inaspettati, in caso di gravi e giustificati motivi o per causa di forza maggiore.

3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto all'art. 5.

Art. 3.

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per:

a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione dei lavori, indagini e rilievi preliminari alla progettazione, purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto;

b) la realizzazione di nuovi ponti e degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'opera, l'installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura;

c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente anche in termini dei dispositivi di sicurezza passiva installati.

2. Non sono ammessi importi per «oneri di investimento» nelle somme a disposizione del quadro economico. Non sono altresì finanziabili le spese di progettazione o di qualunque altra natura sostenute prima dell'entrata in vigore del comma 891, art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 4.

Erogazioni, modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale* gli enti beneficiari dei finanziamenti:

a) trasmettono alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT il codice unico di progetto (CUP);

b) classificano tali codici ai sensi del comma 4.

2. Le erogazioni sono disposte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT in favore dei soggetti attuatori, previa verifica di quanto previsto al comma 1, secondo il «Piano dei fabbisogni annuali» di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalità:

a) l'intero importo indicato per la prima annualità. Per gli interventi per i quali è indicata una sola annualità, l'erogazione è stabilita nella misura del 70%;

b) le successive erogazioni sono corrisposte nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nell'allegato 3 e comunque subordinatamente alla rendicontazione del pagamento da parte del soggetto attuatore del 80% delle risorse erogate in precedenza;

c) ai fini dell'erogazione del saldo finale il soggetto attuatore provvede ad allegare la certificazione rilasciata dal responsabile del procedimento e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente-soggetto attuatore che attesti che l'intervento è stato realizzato in conformità al progetto approvato e regolarmente collaudato, nonché l'importo complessivo speso, non inferiore all'80% delle risorse già erogate così come risultante dal sistema di monitoraggio di cui al comma 4, con l'indicazione delle eventuali economie non oggetto di trasferimento.

3. Le risorse erogate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica del soggetto attuatore.

4. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I soggetti beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce «Ponti PO» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»).

5. Il controllo sull'inizio delle fasi di realizzazione degli interventi è attuato tramite il sistema di cui al comma precedente, attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG). Tali informazioni devono essere compilate, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG, l'ente beneficiario indica e associa il Codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

6. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i soggetti beneficiari destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui al comma 4 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui al precedente comma 2.

7. Il «Piano dei fabbisogni annuali» di cui all'allegato 3 può essere rimodulato, ferma restando l'assegnazione complessiva, previa autorizzazione della Direzione generale strade e autostrade, su richiesta motivata dell'ente.

Art. 5.

Revoche

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 1, nel caso di violazioni, accertate a seguito di attività di controllo di cui all'art. 6, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché in caso di mancata realizzazione dell'opera, intendendo come tale la mancata cantierizzazione dei lavori decorsi sei mesi dalla consegna degli stessi.

2. È disposta, altresì, la revoca delle assegnazioni qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e 2, le risorse già erogate, ai sensi dell'art. 4, sono versate da parte del soggetto attuatore in conto entrate del bilancio dello Stato — capitolo 3570 capo XV - causale «Somma revocata finanziata dalla legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 891» — trasmettendo la ricevuta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.

4. La revoca delle assegnazioni è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.

Utilizzo delle disponibilità rinvenienti da revoche ed economie

1. Le economie degli interventi conclusi, accertate a seguito di approvazione dell'atto di collaudo, ovvero della regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e le risorse revocate ai sensi dell'art. 5 disponibili sul pertinente capitolo di spesa saranno assegnate, con decreti direttoriali della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, a interventi ricompresi nell'allegato 1, secondo il relativo ordine nella graduatoria e in relazione al fabbisogno aggiornato.

Art. 7.

Controllo e disposizioni finali

1. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali verifica lo stato di attuazione attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, anche tramite gli uffici territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *h)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, procedendo ad ispezioni.

2. Nel corso delle verifiche di cui al comma 1, il soggetto attuatore assicura la necessaria collaborazione ed assistenza, mettendo a disposizione i dati, la documentazione, il personale ed i mezzi necessari.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche.

4. Il soggetto attuatore assume l'esclusiva responsabilità della esecuzione dei lavori e del rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Il decreto completo degli allegati è pubblicato dal 2 marzo 2020 sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI > TEMI > infrastrutture > strade e autostrade > normativa - accessibile dal seguente link: http://mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-n-1-del-03012020

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 502

20A01519

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2020.

Agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che, ai commi da 12 a 15, al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico conceda un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 e 11-*bis* del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria e che destina a tale misura agevolativa un milione di euro per anno a decorrere dal 2019;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante Codice della proprietà industriale, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 11 e 11-*bis* del predetto decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo ed il marchio di certificazione;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che detta una disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che definisce i compiti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere;

Visto l'art. 223 del predetto decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in base al quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi «può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti»;

Considerato che l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE - esercita le funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative già operanti denominate Marchi +, finalizzate alla registrazione di marchi dell'Unione europea e marchi internazionali;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. 19137 del 4 settembre 2019, con la quale sono stati chiesti alle associazioni rappresentative delle categorie produttive elementi informativi sui requisiti minimi dei disciplinari d'uso, ai sensi del predetto art. 32, comma 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58;

Considerato che, all'esito della predetta consultazione, non sono pervenuti contributi;

Ritenuto necessario dare attuazione al comma 13 del predetto art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, adottando il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione oggetto del presente decreto sono le associazioni rappresentative delle categorie produttive.

Art. 3.

Tipologie di iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le seguenti iniziative finalizzate alla promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani:

a) partecipazione a fiere e saloni internazionali;

b) eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;

c) incontri bilaterali con associazioni estere;

d) seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;

e) azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.

2. L'importo massimo dell'agevolazione fruibile da ciascun soggetto beneficiario è pari al 70% delle spese sostenute e non può superare in ogni caso euro 70.000,00 per anno.

3. La domanda volta ad ottenere l'agevolazione può essere presentata se il soggetto beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, abbia depositato, ai sensi degli articoli 11 e 11-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificati dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione oppure, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, una domanda di conversione del marchio collettivo precedentemente registrato.

4. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata all'accoglimento della domanda di registrazione o di conversione indicata al comma 3.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 3, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero. L'associazione che partecipa alla manifestazione fieristica con più di uno stand deve dichiararlo e spiegarne le motivazioni; in tal caso nei singoli stand, oltre ad essere chiaramente visibile il logo dell'associazione, deve essere indicata l'ubicazione degli stand delle altre imprese associate e garantita una adeguata informativa che dia conto della partecipazione collettiva delle imprese sotto l'egida dell'associazione;

b) affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei;

c) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;

d) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;

e) spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;

f) affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari.

Art. 5.

Contenuto dei regolamenti d'uso

1. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi deve recare le seguenti indicazioni:

a) il nome del richiedente;

b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;

c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;

d) le condizioni di ammissione dei membri;

e) la rappresentazione del marchio collettivo;

f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;

g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;

h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;

i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione deve recare le seguenti indicazioni:

a) il nome del richiedente;

b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'art. 11-*bis* del Codice di proprietà industriale;

c) la rappresentazione del marchio di certificazione;

d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;

e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;

f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;

g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;

h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

Art. 6.

Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore della presente misura è l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere.

2. I rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione generale per la tutela della proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico sono fissati tramite apposito atto convenzionale.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto, ivi inclusi quelli relativi alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di un milione di euro per ciascun anno a decorrere dal 2019.

Art. 8.

Criteri e modalità di applicazione

1. Le modalità di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche sono definite con circolare applicativa del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2020
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 120

20A01506

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 28 gennaio 2020.

Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2020, n. 16;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;

Rilevato che il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 reca un elenco di istituti e luoghi della cultura assegnati ai Poli museali regionali e che, ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto ministeriale 23 dicembre 2014, «con uno o più decreti ministeriali sono individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi da assegnare ai Poli museali regionali» ivi compresi «ulteriori aree o parchi archeologici che, ai sensi dall'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono gestiti dalle Soprintendenze archeologia»;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, ha individuato ulteriori istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;

Ritenuto opportuno procedere con l'assegnazione a detti istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale degli istituti e luoghi della cultura di competenza e, conseguentemente, apportare alcune modifiche agli allegati del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recanti l'elenco ricognitivo dei musei e dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale, l'elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale e l'elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali, aggiornando, al contempo la denominazione «Polo museale regionale» con «Direzione regionale Musei» secondo quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 15 gennaio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni

1. Al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, al comma 4, le parole: «al Polo museale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione regionale Musei» e le parole: «ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169,»;

b) all'art. 2, al comma 3, le parole: «Direttore del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore regionale Musei»;

c) all'art. 3:

1. al comma 3, le parole: «Direttore del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore regionale Musei»;

2. al comma 4, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei»;

d) all'art. 4, al comma 2, al primo periodo le parole: «del Direttore del Polo museale regionale ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «del Direttore regionale Musei ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»; al secondo periodo, le parole: «dal direttore del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore regionale Musei»;

e) all'art. 5, le parole: «Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

f) all'art. 6, le parole: «Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

g) all'art. 7, al comma 2, le parole: «direttore del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore regionale Musei» e dopo le parole: «sviluppo dei musei»» sono inserite le seguenti: «e con il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale»;

h) all'art. 8:

1. al comma 1, le parole: «I musei di cui all'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, o istituiti ai sensi dell'art. 30, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «I musei di cui

all'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, o istituiti ai sensi dell'art. 33, comma 4»;

2. al comma 3, le parole: «ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostitute dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

i) all'art. 10:

1. al comma 1, lettera *a)*, le parole: «di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

2. al comma 1, lettera *b)*, le parole: «di cui all'art. 20, comma 2, lettera *o)*, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 18, comma 2, lettera *p)*, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei»;

3. al comma 1, lettera *c)*, le parole: «Direttore del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore regionale Musei»;

4. al comma 2, le parole: «dall'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 33, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

j) all'art. 11, al comma 2, le parole: «e da quattro» è sostituita dalle seguenti: «da tre»; le parole: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno d'intesa con» sono soppresse e dopo le parole «delle finanze» sono inserite le seguenti: «, e da un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici"»;

k) all'art. 14:

1. al comma 1, le parole: «dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti; «dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

2. al comma 2, al primo periodo, le parole: «dell'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»; al secondo periodo, le parole: «di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 13, comma 2, lettera *c)*»;

l) il Capo III è ridenominato: «Direzioni regionali Musei»;

m) all'art. 15:

1. al comma 1, le parole: «direttori dei Poli museali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «direttori regionali Musei» e dopo la parola «Archeologia» sono inserite le seguenti: «, belle arti e paesaggio»;

2. il comma 2 è soppresso;

n) all'art. 16:

1. al comma 1, al primo periodo le parole «Ai Poli museali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Alle Direzioni regionali Musei»; al secondo periodo le parole «ai Poli museali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «alle Direzioni regionali Musei»;

2. al comma 2, al primo periodo le parole «dei Poli museali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle Direzioni regionali Musei» e dopo la parola «Archeologia» sono inserite le seguenti: «, belle arti e paesaggio»; al secondo periodo le parole «ai Poli museali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «alle Direzioni regionali Musei», le parole: «dell'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169», dopo la parola «Archeologia» sono inserite le seguenti: «, belle arti e paesaggio» e le parole: «dei Poli museali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle Direzioni regionali Musei»;

o) all'art. 17, al comma 1, le parole: «dei Poli museali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle Direzioni regionali Musei» e le parole «dell'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

p) all'art. 18:

1. al comma 1, le parole: «di cui all'art. 30, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

2. al comma 2, al primo periodo, le parole: «di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»; al secondo periodo, le parole: «del Polo museale» sono sostituite dalle seguenti: «regionali Musei» e le parole «ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 43, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

q) all'art. 20:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituti della cultura assegnati a musei e Direzioni regionali Musei»;

2. al comma 1, le parole: «un Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «una Direzione regionale Musei» e dopo la parola «Biblioteche» sono inserite le seguenti: «e diritto d'autore»;

3. al comma 2, dopo la parola «Biblioteche» sono inserite le seguenti: «e diritto d'autore» e le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «regionale Musei»;

r) all'art. 21:

1. al comma 1, le parole: «dei Poli museali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle Direzioni regionali Musei»;

2. al comma 3, le parole: «dei Poli museali» sono sostituite dalle seguenti: «regionali Musei»;

3. al comma 4, le parole «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «regionale Musei»

s) all'Allegato 1, recante «Elenco ricognitivo dei musei e dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale»:

1. il titolo è sostituito dal seguente: «Elenco ricognitivo dei musei, dei parchi archeologici e degli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale»;

2. alla lettera *a)* è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11) il Vittoriano e Palazzo Venezia»;

3. la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) il Complesso monumentale della Pilotta;

2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini;

3) la Galleria dell'Accademia di Firenze;

4) la Galleria nazionale delle Marche;

5) la Galleria nazionale dell'Umbria;

6) le Gallerie Estensi;

7) le Gallerie nazionali d'arte antica;

8) i Musei Reali;

9) il Museo delle Civiltà;

10) il Museo archeologico nazionale di Cagliari;

11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;

12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

13) il Museo archeologico nazionale di Taranto;

14) i Musei del Bargello;

15) il Museo nazionale d'Abruzzo;

16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;

17) il Museo nazionale di Matera;

18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

19) il Palazzo Ducale di Mantova;

20) il Palazzo Reale di Genova;

21) il Palazzo Reale di Napoli;

22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

23) il Parco archeologico dell'Appia antica;

24) il Parco archeologico di Ercolano;

25) il Parco archeologico di Ostia antica;

26) il Parco archeologico di Paestum e Velia;

27) il Parco archeologico di Sibari;

28) la Pinacoteca nazionale di Bologna;

29) Villa Adriana e Villa d'Este»;

t) l'Allegato 2, recante «Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale»:

è sostituito dal seguente:

«Allegato 2 - Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei, ai parchi archeologici e agli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale.

1. Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini:

Complesso dei Girolamini - Napoli;

2. Complesso monumentale della Pilotta:

Biblioteca palatina - Parma;

Galleria Nazionale - Parma;

Museo archeologico nazionale - Parma;

Teatro Farnese - Parma;

3. Galleria Borghese:

Galleria Borghese - Roma;

4. Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea:

Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea - Roma;

5. Galleria nazionale delle Marche:

Galleria nazionale delle Marche - Urbino;

6. Galleria nazionale dell'Umbria:

Galleria nazionale dell'Umbria - Perugia;

7. Gallerie degli Uffizi:

Cappella Palatina (Palazzo Pitti) - Firenze;

Gabinetto Disegni e Stampe - Firenze;

Galleria d'arte moderna (Palazzo Pitti) - Firenze;

Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano - Firenze;

Galleria del Costume (Palazzo Pitti) - Firenze;

Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti - Firenze;

Giardino di Boboli - Firenze;

Giardino delle Scuderie reali e pagliere - Firenze;

Museo degli Argenti (Palazzo Pitti) - Firenze;

Museo delle Carrozze (Palazzo Pitti) - Firenze;

Museo delle Porcellane (Palazzo Pitti) - Firenze;

Palazzo Pitti - Firenze;

8. Galleria dell'Accademia di Firenze:

Galleria dell'Accademia e Museo degli strumenti musicali - Firenze;

9. Gallerie dell'Accademia di Venezia:

Gallerie dell'Accademia - Venezia;

10. Gallerie Estensi:

Biblioteca Estense - Modena;

Galleria Estense - Modena;

Museo Lapidario Estense - Modena;

Palazzo Ducale - Sassuolo (Modena);

Pinacoteca nazionale di Ferrara - Ferrara;

11. Gallerie nazionali d'arte antica:

Galleria nazionale d'arte antica in Palazzo Barberini - Roma;

Galleria nazionale d'arte antica in Palazzo Corsini - Roma;

12. Musei del Bargello:

Cappelle Medicee - Firenze;

Chiesa e Museo di Orsanmichele - Firenze;

Museo della Casa Fiorentina Antica - Palazzo Davanzati - Firenze;

Museo di Casa Martelli - Firenze;

Museo nazionale del Bargello - Firenze;

13. Musei reali:
Armeria Reale - Torino;
Biblioteca Reale - Torino;
Cappella della SS. Sindone - Torino;
Galleria Sabauda - Torino;
Giardini Reali - Torino;
Museo archeologico - Torino;
Palazzo Reale - Torino;
Spazio espositivo di Palazzo Chiablese - Torino;
14. Museo archeologico nazionale di Cagliari:
Ex regio museo archeologico - Cagliari;
Museo archeologico nazionale – Cagliari;
Pinacoteca nazionale di Cagliari;
Spazio museale di San Pancrazio – Cagliari;
Uffici e spazi di Porta Cristina – Cagliari;
15. Museo archeologico nazionale di Napoli:
Museo archeologico nazionale – Napoli;
16. Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria:
Museo archeologico nazionale - Reggio Calabria;
17. Museo archeologico nazionale di Taranto:
Museo archeologico nazionale - Taranto;
18. Museo delle Civiltà:
Museo nazionale d'arte orientale "Giuseppe Tucci" - Roma;
Museo nazionale preistorico e etnografico "Luigi Pigorini" - Roma;
Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari - Roma;
Museo dell'Alto Medioevo - Roma;
19. Museo e Real Bosco di Capodimonte:
Museo di Capodimonte - Napoli;
Parco di Capodimonte - Napoli;
20. Museo nazionale d'Abruzzo:
Museo nazionale d'Abruzzo – L'Aquila;
21. Museo nazionale di Matera:
Museo nazionale "Domenico Ridola" - Matera;
Museo nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Matera;
22. Museo nazionale etrusco di Villa Giulia:
Museo mazionale etrusco di Villa Giulia - Roma;
23. Museo nazionale romano:
Crypta Balbi - Roma;
Palazzo Altemps - Roma;
Palazzo Massimo - Roma;
Terme di Diocleziano - Roma;
24. Museo storico e Parco del Castello di Miramare:
Museo storico del Castello di Miramare - Trieste;
Parco del Castello di Miramare - Trieste;
25. Palazzo Ducale di Mantova:
Museo archeologico nazionale di Mantova - Mantova;
Museo di Palazzo Ducale - Mantova;
26. Palazzo Reale di Genova:
Galleria di Palazzo Reale - Genova;
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola - Genova;
27. Palazzo Reale di Napoli:
Palazzo Reale di Napoli;
28. Parco archeologico dei Campi Flegrei:
Anfiteatro di Cuma - Bacoli (Napoli);
Anfiteatro di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli);
Anfiteatro Flavio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli);
Cento Camerelle, Bauli - Bacoli (Napoli);
Grotta della Dragonara, Misenum - Bacoli (Napoli);
Grotta di Cocceio - Pozzuoli (Napoli);
Ipogei del Fondo Caiazzo, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli);
Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Bacoli (Napoli);
Necropoli c.d. di San Vito, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli);
Necropoli di Cappella, Misenum - Monte di Procida (Napoli);
Necropoli di via Celle, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli);
Parco archeologico delle Terme di Baia - Bacoli (Napoli);
Parco archeologico di Cuma - Pozzuoli (Napoli);
Parco archeologico di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli);
Parco archeologico Sommerso di Baia - Bacoli (Napoli);
Parco monumentale di Baia - Bacoli (Napoli);
Piscina Mirabilis, Misenum - Bacoli (Napoli);
Sacello degli Augustali, Misenum - Bacoli (Napoli);
Stadio di Antonino Pio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli);
Teatro romano, Misenum - Bacoli (Napoli);
Tempio c.d. di Diana, Baia - Bacoli (Napoli);
Tempio c.d. di Venere, Baia - Bacoli (Napoli);
Tempio c.d. di Apollo, lago d'Averno - Pozzuoli (Napoli);
Tempio c.d. di Serapide, Puteoli - Pozzuoli (Napoli);
Tomba c.d. di Agrippina, Bauli - Bacoli (Napoli);
29. Parco archeologico del Colosseo:
Anfiteatro Flavio (Colosseo) - Roma;
Arco di Costantino - Roma;
Domus Aurea - Roma;
Foro romano e Palatino - Roma;
Meta Sudans - Roma;
30. Parco archeologico dell'Appia antica:
Acquedotti dell'Acqua Marcia, Acqua Claudia e Anio Novus - Roma;
Acquedotto dei Quintilii - Roma;
Antiquarium di Lucrezia Romana - Roma;
Mausoleo di Cecilia Metella - Roma;
Tombe della via Latina - Roma;
Tratto demaniale della via Appia con annessi monumenti e mausolei - Roma;
Villa dei Quintili - Santa Maria *Nova* - Roma;
Villa dei Sette Bassi - Roma;

Villa di Capo di Bove - Roma;

31. Parco archeologico di Ercolano:

Area archeologica di Ercolano (Napoli);

32. Parco archeologico di Ostia Antica:

Aree archeologiche di Ostia Antica e Isola Sacra - Ostia (Roma);

Basilica di S. Ippolito e Antiquarium - Fiumicino (Roma);

Castello di Giulio II-Ostia (Roma);

Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano - Fiumicino (Roma);

Iseo Portuense - Fiumicino (Roma);

Museo delle navi - Fiumicino (Roma);

Necropoli della via Laurentina - Roma;

Necropoli di Pianabella - Roma;

Necropoli di Porto e Isola Sacra - Fiumicino (Roma);

Porti di Claudio e di Traiano - Roma;

Saline di Ostia - Ostia (Roma);

Tor Boacciana - Ostia (Roma);

Ville Costiere - Ostia (Roma);

33. Parco archeologico di Paestum e Velia:

Area Archeologica di Paestum, ivi inclusi la cinta muraria e l'edificio "Ex stabilimento Cirio" - Capaccio (Salerno);

Area archeologica e Museo narrante di Foce Sele - Capaccio (Salerno);

Museo archeologico nazionale di Paestum - Capaccio (Salerno);

Parco archeologico di Elea-Velia - Ascea (Salerno);

34. Parco archeologico di Pompei:

Antiquarium di Boscoreale (Napoli);

Area archeologica di Villa Sora - Torre del Greco (Napoli);

Area archeologica di Pompei - Pompei (Napoli);

Castello di Lettere (Napoli);

Parco archeologico di Longola - Poggiomarino (Napoli);

Ex Real Polverificio borbonico - Scafati (Salerno);

Reggia del Quisisana - Castellammare di Stabia (Napoli);

Scavi archeologici di Oplontis - Torre Annunziata (Napoli);

Scavi archeologici di Stabiae - Castellamare di Stabia (Napoli);

Sito archeologico di Villa Regina - Boscoreale (Napoli);

35. Parco archeologico di Sibari:

Museo archeologico nazionale della Sibaritide - Cassano all'Ionio - Cosenza;

Museo archeologico nazionale di Amendolara - Cosenza;

Parco archeologico della Sibaritide - Cassano all'Ionio - Cosenza;

36. Pinacoteca nazionale di Bologna:

Pinacoteca nazionale di Bologna;

37. Pinacoteca di Brera:

Pinacoteca di Brera - Milano;

Biblioteca Braidense - Milano;

38. Reggia di Caserta:

Acquedotto Carolino - Caserta;

Giardino all'Inglese - Caserta;

Oasi di San Silvestro - Caserta;

Palazzo Reale - Caserta;

Parco del Palazzo Reale - Caserta;

39. Villa Adriana e Villa D'Este:

Area archeologica di Villa Adriana - Tivoli (Roma);

Mausoleo dei Plauzi - Tivoli (Roma);

Mensa Ponderaria, con annesso Augusteum - Tivoli (Roma);

Santuario di Ercole vincitore - Tivoli (Roma);

Villa D'Este - Tivoli (Roma);

40. Vittoriano e Palazzo Venezia:

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) - Roma;

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia - Roma»;

u) all'Allegato 3, recante «Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali»:

1. nel titolo, le parole: «ai Poli museali regionali» sono sostitute dalle seguenti: «alle Direzioni regionali Musei»;

2. in tutti i numeri le parole «Polo museale del» ovvero «Polo museale della» ovvero «Polo museale dell'» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione regionale Musei»;

3. al numero 4., le voci: «Museo Archeologico Nazionale e Cripta degli scavi Basilica S.M. Assunta – Aquileia (Udine)» e «Museo Paleocristiano – Aquileia (Udine)» sono soppresse;

4. al numero 6., la voce «Pinacoteca Nazionale di Bologna» è soppressa;

5. al numero 10., le seguenti voci sono soppresse:

«Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo - Roma»;

«Basilica di San Cesareo de Appia - Roma»;

«Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte (Palazzo Venezia) - Roma»;

«Galleria Spada - Roma»;

«Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) - Roma»;

«Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX - Roma»;

«Museo Hendrik Christian Andersen - Roma»;

«Museo Mario Praz - Roma»;

«Museo Nazionale degli Strumenti Musicali - Roma»;

«Museo Nazionale del Palazzo di Venezia - Roma»;

«Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo - Roma»;

«Pantheon - Roma»;

6. al numero 11., la voce «Museo Nazionale d'Abruzzo - L'Aquila» è soppressa;

7. al numero 13., le voci: «Complesso dei Girolamini - Napoli», «Palazzo Reale di Napoli», «Parco archeologico di Elea-Velia - Ascea (Salerno)» sono soppresse;

8. al numero 15., le voci «Museo Nazionale "Domenico Ridola" - Matera» e «Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Matera» sono soppresse;

9. al numero 16., le voci: «Museo archeologico nazionale di Amendolara – Cosenza» e «Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico della Sibaritide - Cassano all'Ionio - Cosenza» sono soppresse;

10. al numero 17., le voci: «Ex regio museo archeologico – Cagliari», «Museo Archeologico Nazionale – Cagliari», «Pinacoteca Nazionale di Cagliari», «Spazio museale di San Pancrazio – Cagliari» e «Uffici e spazi di Porta Cristina – Cagliari» sono soppresse;

11. dopo il numero 10., è inserito il seguente:

«11. Direzione musei statali della città di Roma:

Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo - Roma;

Basilica di San Cesareo de Appia - Roma;

Galleria Spada - Roma;

Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX - Roma;

Museo Hendrik Christian Andersen - Roma;

Museo Mario Praz - Roma;

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali - Roma;

Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo - Roma;

Pantheon - Roma»;

12. l'elenco è rinumerato in conseguenza dell'inserimento del numero 11. Direzione musei statali della città di Roma.

Art. 2.

Norme transitorie e finali

1. Nelle more dell'emanazione di uno o più decreti ministeriali riguardanti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti dotati di autonomia speciale, agli istituti autonomi di nuova istituzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e agli Istituti già centrali divenuti autonomi a séguito dell'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni del Capo II del presente decreto, in quanto compatibili e secondo le seguenti specifiche:

a) il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - *Digital Library* è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, da tre membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»;

b) il Comitato scientifico dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - *Digital Library* è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici», un membro designato dal direttore generale Archivi e un membro designato dal direttore generale Biblioteche e diritto d'autore;

c) il Comitato scientifico della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo è composto dal Soprintendente che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici», un membro designato dal direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

d) continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti i Consigli scientifici degli Istituti già centrali divenuti autonomi a séguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169;

e) sono fatte salve, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa nei territori colpiti dal sisma, le modalità di gestione della contabilità speciale dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti, vigenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169;

f) l'Archivio centrale dello Stato continua ad essere regolato dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008.

2. Nelle more dell'attuazione dell'art. 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017, la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte (Palazzo Venezia) - Roma è assegnata al Vittoriano e Palazzo Venezia.

3. Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la gestione dei musei e degli altri luoghi della cultura statali tiene conto di quanto disposto dall'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia del 14 febbraio 2018.

4. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali» e la denominazione: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» e la denominazione: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, la denominazione: «Ministro per i beni e le attività culturali» e la denominazione: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 261

20A01508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 novembre 2019.

Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Modifica dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma quadro. (Delibera n. 72/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 1311/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativi alla disciplina e alla quantificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183 del 1987 che istituiscono, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il Fondo di rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni;

Visto l'art. 55-*bis* del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito «Agenzia»), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che all'art. 1, commi da 13 a 17, destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ponendolo a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147 del 2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Considerato che l'art. 1 della citata legge di stabilità 2014 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'accordo di programma quadro (di seguito APQ), di cui all'art. 2 comma 203 lettera *c)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la citata legge di stabilità 2015, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 1, comma 674, che destina al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); e, in particolare, l'art. 1, comma 811, che destina un'ulteriore quota di 10 milioni di euro, per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2018), e, in particolare, l'art. 1, comma 895, che stanzia ulteriori risorse, per un importo pari a 91,18 milioni di euro per il triennio 2019-2021, per interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del Paese;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8 del 2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18 del 2014 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Viste le delibere di questo Comitato n. 9 del 2015 e n. 43 del 2016 con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) nonché il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;

Vista la successiva delibera di questo Comitato n. 80 del 2017 con la quale è stato disposto il riparto finanziario dell'ulteriore quota di 10 milioni di euro per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese stanziati dalla citata legge di stabilità 2016 e adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree Interne»;

Vista la successiva delibera di questo Comitato n. 52 del 2018 con la quale è stato disposto il riparto finanziario dell'ulteriore quota di 91,18 milioni di euro, per il triennio 2019-2021, per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese stanziati dalla citata legge di bilancio 2018; sono state adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree Interne» e sono stati prorogati i termini di scadenza fissati dalle delibere CIPE n. 43 del 2016 e n. 80 del 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori ivi comprese le aree interne;

Vista la nota prot. n. 147-P del 14 ottobre 2019 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, con la quale viene proposta a questo Comitato la modifica dei termini per la sottoscrizione degli APQ finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, fissando il nuovo termine alla data del 31 dicembre 2020;

Considerato che, come risulta dalla proposta e dalla documentazione trasmessa in allegato alla stessa, il lavoro istruttorio, basato su di un metodo operativo innovativo con una governance complessa, è stato molto intenso, comportando ritardi che non consentono di rispettare i termini di sottoscrizione degli APQ a suo tempo fissati dalle delibere di questo Comitato;

Considerato altresì che, al fine di non vanificare il lavoro fin qui svolto, appare opportuno individuare un nuovo termine di scadenza per completare la sottoscrizione di tutti gli APQ;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 5982-P del 21 novembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Delibera:

1. Modifica dei termini di scadenza.

1.1 I termini di scadenza per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro (di seguito APQ) fissati con le delibere di questo Comitato n. 9 del 2015, n. 43 del 2016, n. 80 del 2017 e n. 52 del 2018, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

1.2 Il Dipartimento per le politiche di coesione presenterà a questo Comitato, entro il 30 giugno 2020, una relazione circa le cause che hanno ritardato la sottoscrizione degli APQ ovvero, in alcuni casi, l'approvazione della Strategia d'area, nonché le azioni in essere per rimuoverle.

2. Norma finale.

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 9 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 165

20A01513

DELIBERA 20 dicembre 2019.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma - tracciato fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano. Tratta T3 San Giovanni - Colosseo/Fori Imperiali: estensione della tratta (esclusa la stazione di Piazza Venezia) e conseguente prosecuzione dello scavo tra Fori Imperiali e Piazza Venezia (CUP E51I04000010007). (Delibera n. 76/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con la delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002 - Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», alcuni interventi che riguardano la città di Roma, tra i quali la Linea C della Metropolitana della Capitale;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003 e con relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso dev'essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti di investimento pubblico, e dev'essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice Antimafia» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche;

2. la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e con relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare l'art. 3, comma 2, che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, quanto alle opere di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera *c)*, sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-*bis*, e che fra questi rientra anche la tratta Colosseo-piazza Venezia della Linea C di Roma;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2014, n. 498, con il quale è stato individuato il finanziamento da assegnare a ciascun intervento previsto dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 133 del 2014, con l'indicazione dell'articolazione pluriennale, nonché le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici» e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione d'impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al richiamato decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto l'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale stabilisce che «Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all'art. 216, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE»;

Viste le delibere 1° agosto 2003, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 2003; 20 dicembre 2004, n. 105, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2005; 27 maggio 2005, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 2005; 29 marzo 2006, n. 78, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2006; 17 novembre 2006, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 2006; 28 giugno 2007, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 2008; 3 agosto 2007, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 2008 - Supplemento ordinario; 9 novembre 2007, n. 112, pub-

blicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 2008 - Supplemento ordinario; 31 luglio 2009, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 2010; 22 luglio 2010, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2011 con la quale nell'approvare il progetto definitivo della tratta T3 (San Giovanni-Colosseo/Fori Imperiali) si limitava la tratta fino all'altezza dei Fori Imperiali e si escludeva conseguentemente dall'ambito della medesima tratta T3 la stazione di piazza Venezia; 20 gennaio 2012, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2012; 11 luglio 2012, n. 84, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 2012; 11 dicembre 2012, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2013; 21 dicembre 2012, n. 137, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 2013; 26 aprile 2018, n. 35, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2018; 26 aprile 2018, n. 36, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 2018; e 21 novembre 2019, n. 67, in corso di perfezionamento e riguardante in particolare «Interventi di tutela di piazza del Colosseo»;

Considerato che con le sopra richiamate delibere, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine alla Metropolitana di Roma - Linea C - Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini-Pantano/Monte Compatri), inerente per altro le coperture e l'estensione delle diverse tratte del tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini - Pantano/Monte Compatri);

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015 - Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dei «Sistemi urbani», nell'infrastruttura «Roma Metro C/Metro B1 e Grande Raccordo Anulare», l'intervento «Metropolitana Linea C: tratta T3»;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 2012;

Vista la nota 9 dicembre 2019, n. 48051, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Comune di Roma - Linea C della Metropolitana di Roma. Prolungamento delle gallerie di linea della tratta T3 - prosecuzione dello scavo tra «Fori imperiali» e piazza Venezia. Individuazione delle risorse poste a copertura dell'intervento *ex* decreto-legge n. 133 del 2014, art. 3, comma 2, lettera *a)*» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 9 dicembre 2019, n. 5935-P, acquisita con protocollo DIPE 10 dicembre 2014, n. 6444, con la quale il Direttore del Parco archeologico del Colosseo, istituito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017, n. 15, ha comunicato a Roma metropolitane S.r.l. (Roma Metropolitane) il parere favorevole alle opere di scavo a mezzo di TBM (*Tunnel Boring Machine*) delle gallerie del prolungamento fino a piazza Venezia della tratta T3 della Linea C della Metropolitana di Roma, subordinatamente al rispetto di n. 2 prescrizioni:

1. presentazione dei testimoniali di stato sui monumenti interessati dalle attività in oggetto, ove mancanti;

2. avvenuta posa in opera ed attivazione della strumentazione di monitoraggio dei monumenti interessati dal passaggio delle gallerie secondo modalità analoghe a quelle già in uso concordate per la tratta T3, sin qui realizzata, i cui *report* dovranno essere condivisi secondo le modalità vigenti;

Vista la nota 18 dicembre 2019, n. 8977, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale ha fornito elementi integrativi della istruttoria ed ha trasmesso ulteriore documentazione a supporto;

Considerato che:

1. con la delibera n. 65 del 2003, questo Comitato, a seguito dell'inserimento della Linea C della Metropolitana di Roma nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche e nell'ambito della istruttoria per l'approvazione del progetto preliminare delle tratte della medesima Linea C:

1.1. ha preso atto, in sintesi, della ridefinizione del c.d. «tracciato fondamentale» della Linea C della Metropolitana di Roma, tratte da T2 a T7 anche con opere di adeguamento della ferrovia «Roma-Pantano» a linea metropolitana e del deposito «Graniti», mentre è stata rinviata l'approvazione delle tratte T1, C1 (diramazione verso Teano-Colli Aniene-Ponte Mammolo) e T6 - dal bivio Torrenova a Tor Vergata - dando priorità attuativa alla prosecuzione della linea verso Pantano rispetto alla diramazione verso Tor Vergata;

1.2. ha approvato - tra l'altro - il progetto preliminare della tratta «T2 Clodio/Mazzini-piazza Venezia» e della tratta T3 «piazza Venezia-San Giovanni» della Linea C della Metropolitana di Roma;

2. il progetto preliminare del 2003 di cui al punto precedente prevedeva la suddivisione della Linea C nelle seguenti tratte:

Tratte nel 2003	Denominazione	Stazioni (n.)	Sviluppi (m)	
			Linea	Raccordi di servizio
T1	Tor di Quinto - Clodio/Mazzini	5	6.387	
T2	Clodio/Mazzini - Venezia	6	3.878	
T3	Venezia - San Giovanni	3	3.198	
T4	San Giovanni - Malatesta	4	2.985	482
T5	Malatesta - Teano - Alessandrino	5	4.263	
T6	Alessandrino - Bivio Torrenova - Tor Vergata (*)	5	5.403	805
T7	Bivio Torrenova - Pantano (**) (***)	9	8.130	420
C1	Teano - Colli Aniene - Ponte Mammolo (****)	5	5.088	934
	totale	42	39.332	2.641

(*) compreso il Deposito di Tor Vergata;

(**) la tratta T7 rappresenta il previsto adeguamento a linea metropolitana di un tratto della ferrovia concessa Roma-Pantano-San Cesareo allora in avanzata fase di ammodernamento e predisposizione a linea metro, con i fondi della legge n. 910 del 1986, nella tratta Torrenova-Pantano;

(***) compreso il Deposito-Officina di Graniti;

(****) compreso il prolungamento Colli Aniene-Ponte Mammolo e raccordo con linea 2 della ferrovia metropolitana (FM2);

3. in particolare la tratta T3, da Venezia a San Giovanni, comprendeva nel 2003 le stazioni Venezia, Colosseo e Amba Aradam;

4. lo stesso progetto preliminare prevedeva fra piazza Venezia e Colosseo, le seguenti opere:

4.1. stazione Venezia, di elevato pregio architettonico, ubicata nella omonima piazza;

4.2. comunicazione pari/dispari per l'inversione di marcia dei treni sotto via dei Fori imperiali, davanti al Foro di Cesare, realizzata in sotterraneo;

4.3. pozzo di metà tratta tra «Venezia» e «Colosseo»;

4.4. stazione «Colosseo», realizzata modificando l'esistente manufatto della stazione della Linea B inglobandone tutte le funzioni;

5. il 12 ottobre 2006 è stato sottoscritto tra soggetto aggiudicatore e contraente generale Consorzio Metro C S.c.p.a. - costituito da Astaldi S.p.a., Vianini lavori S.p.A., Consorzio cooperative costruzioni, Ansaldo trasporti sistemi ferroviari S.p.a. - il contratto per la realizzazione del tracciato fondamentale da T2 a T7 e Deposito graniti;

6. con la delibera n. 60 del 2010, questo Comitato:

6.1. ha preso atto e approvato le significative modifiche apportate al progetto preliminare di cui alla citata delibera n. 65 del 2003, tra le quali si evidenziano in particolare:

6.1.1. l'aggregazione della stazione «Venezia», di piazza Venezia, alla Tratta T2, per la quale la redazione del progetto definitivo era prevista in fase successiva, a seguito del prolungarsi delle indagini archeologiche nell'area di piazza Venezia nonché per l'esigenza di realizzare un unico pozzo per la connessione della linea C con la futura Linea D e di garantire prima possibile la seconda connessione con le altre due linee esistenti di metropolitane a Roma, a «Colosseo» con la Linea B e a «San Giovanni» con la Linea A;

6.1.2. la riorganizzazione della stazione «Colosseo» (con la nuova denominazione «Fori imperiali»), da localizzare lungo via dei Fori imperiali, attestando conseguentemente lo scavo delle due gallerie (binario pari - BP e binario dispari - *BD)* sotto i Fori imperiali;

6.2. ha approvato il progetto definitivo della tratta T3, rideterminata da «Colosseo/Fori imperiali» (stazione compresa) a «San Giovanni» (stazione esclusa), e prevedendo conseguentemente l'esclusione della stazione di piazza Venezia dalla tratta T3 e conseguente riduzione dello scavo delle gallerie sotto i Fori imperiali;

7. il progetto definitivo approvato prevede, in variante rispetto al progetto preliminare del 2003 - nel quale le TBM proseguivano senza soluzione di continuità fino alla stazione «Venezia» - l'arresto delle stesse TBM al di sotto della via dei Fori imperiali, in corrispondenza del Vittoriano;

8. con la delibera n. 36 del 2018, questo Comitato tra l'altro:

8.1. ha preso atto che, con la nota n. 25400 del 12 luglio 2017, Roma Capitale, ha manifestato l'intenzione di proseguire l'opera e di non fare della fermata «Fori imperiali/Colosseo» il capolinea della Linea C della Metropolitana di Roma;

8.2. ha approvato le varianti della tratta T3 «San Giovanni-Colosseo/Fori imperiali» della Metropolitana di Roma - Linea C al progetto definitivo approvato con la precedente delibera n. 60 del 2010, derivanti dalla redazione del progetto esecutivo presentato con la documentazione oggetto della delibera n. 36 del 2018;

Preso atto dell'attività istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

1. la Linea C della Metropolitana di Roma è ad oggi in esercizio tra «Monte Compatri/Pantano» e «San Giovanni» (Tratte da T7 a T4) ed è stata attivata in tre fasi successive, il 9 novembre 2014 da «Monte Compatri/Pantano» a «Parco di Centocelle», il 29 giugno 2015 da «Parco di Centocelle» a «Lodi» e il 12 maggio 2018 da «Lodi» a «San Giovanni»;

2. attualmente è in costruzione la tratta T3, come modificata con la delibera n. 60 del 2010, da «San Giovanni» a «Fori imperiali/Colosseo», con due nuove stazioni («Amba Aradam» e «Colosseo/Fori imperiali») con estensione delle gallerie di linea oltre la stazione «Fori imperiali» per circa 500 metri (m), senza raggiungere piazza Venezia;

3. risultano pressoché completate le due gallerie di linea e lo scavo della stazione «Amba Aradam» e dei pozzi 3.2 e 3.3, mentre è in corso lo scavo della stazione «Colosseo/Fori imperiali»;

4. con riferimento allo scavo delle gallerie di linea, le due TBM stanno scavando l'ultimo tratto tra la stazione «Colosseo/Fori imperiali» e le progressive di fine tratta del progetto esecutivo della tratta T3 verso piazza Venezia;

5. in particolare i due tratti terminali delle gallerie della tratta T3, aventi funzione di «tronchini» di ricovero a monte della stazione «Colosseo/Fori imperiali», hanno termine, secondo la delibera n. 60 del 2010, alle progressive metriche, calcolate dal termine della tratta T4 della stazione «San Giovanni», -2977,297 per il binario pari e -2950,495 per il binario dispari, come previste nel progetto esecutivo della tratta T3;

6. il suddetto progetto esecutivo, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per l'arresto delle due TBM e il loro interramento, lungo il tracciato della futura Linea C verso piazza Venezia, prevede anche specifiche operazioni per l'abbandono e la messa in sicurezza di parte delle macchine di scavo TBM, che poi successivamente avrebbero dovuto essere rimosse nel momento della realizzazione della continuazione della Linea C verso piazza Venezia, con lo scavo tramite più costose tecniche tradizionali da piazza Venezia verso i Fori Imperiali;

7. prima della rimozione dei componenti delle TBM era previsto dalla delibera n. 60 del 2010 un riempimento completo di tutta la camera di scavo, da realizzare con calcestruzzo magro nonché la realizzazione di un «timpano» in calcestruzzo armato gettato in opera all'interno degli scudi esterni delle TBM, che sarebbero stati lasciati in sito, per preservare le parti di TBM che saranno interrate lungo il tracciato, prima di essere successivamente rimosse in fase di ultimazione dello scavo previsto con modalità tradizionali dalla stazione di piazza Venezia verso Fori imperiali;

8. il 5 luglio 2019, con nota n. 5214, Roma Metropolitane, nell'ambito delle sedute del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha:

8.1. confermato l'interesse di Roma Capitale per la realizzazione della Tratta T2, sulla base di un progetto aggiornato e modificato (*project review* in corso), procedendo, nel caso, ad un nuovo affidamento;

8.2. confermato da parte di Roma Metropolitane i vantaggi derivanti dalla realizzazione delle gallerie di linea del percorso dai Fori imperiali a piazza Venezia, in prosecuzione dello scavo con le TBM evitando l'arresto delle due TBM alle progressive di fine tratta T3 sopra citata;

8.3. ha posto all'attenzione dei soggetti cofinanziatori l'opportunità di proseguire lo scavo delle gallerie di linea per la tratta T3, oltre le progressive già fissate dal progetto esecutivo della tratta stessa e in particolare a ridosso dell'impronta della futura stazione di piazza Venezia, sottolineando l'urgenza dei provvedimenti in merito, in considerazione dello stato di avanzamento dello scavo;

9. il Dipartimento mobilità e trasporti - Direzione infrastrutture e trasporti di Roma Capitale, con nota 29 novembre 2019, n. 45917, ha confermato la volontà dell'Amministrazione capitolina di procedere con l'istanza di realizzazione dello scavo delle gallerie verso piazza Venezia, nelle more della presentazione del progetto consistente nel prolungamento delle gallerie con scavo meccanizzato oltre la fine della tratta T3 determinata dalla delibera n. 60 del 2010;

10. la proposta progettuale presentata dal Contraente generale a Roma Metropolitane e a Roma Capitale consiste nel prolungamento dello scavo delle due TBM fino alla progressiva metrica -3193,907 per il binario pari (per ulteriori 217 *m)* e fino alla progressiva metrica -3166,083 per il binario dispari (per ulteriori 215 *m)*;

Tappe realizzative della linea C della Metropolitana di Roma

Tratte	Denominazione	Lunghezza in km	Data di apertura al pubblico
T7-T5	Monte Compatri/Pantano - Parco di Centocelle	12,8	9 novembre 2014
T5-T4	Parco di Centocelle - Lodi	5,4	29 giugno 2015
T4	Lodi - S. Giovanni	0,5	12 maggio 2018
T3	S.Giovanni - Colosseo/Fori Imperiali	2,8	In costruzione
T3	Fori Imperiali - Venezia (stazione esclusa)	0,2	Estensione tratta in approvazione con la presente delibera
T2	Venezia (stazione inclusa) - Clodio/Mazzini	3,9	Progetto definitivo da approvare

11. con le nuove progressive di arresto le due TBM risulterebbero all'interno dei diaframmi perimetrali del pozzo costruttivo della stazione «Venezia» e non interferenti con altre opere, dove sarebbero messe in sicurezza con lavorazioni e predisposizioni analoghe a quelle già previste in corrispondenza della fine della tratta T3 dal progetto esecutivo esistente;

12. il progetto di prolungare le gallerie è, per altro, coerente con il prolungamento verso piazza Venezia e l'impostazione di realizzare la tratta T2, facendo della stazione Venezia una stazione «passante»;

13. lo stesso intervento di prolungamento, permetterebbe di garantire cadenzamenti più ravvicinati di quelli attuali, che non penalizzino quelli previsti con il terminale della stazione «Colosseo/ Fori imperiali», attraverso la realizzazione di una comunicazione ferroviaria semplice pari-dispari in ingresso alla stazione «Venezia», mantenendo anche il «tronchino» di ricovero già previsto e lo scambio di binario dei treni che dovessero, nelle more del proseguimento della tratta T2, arrivare e partire dalla stazione «Venezia»;

14. per la realizzazione di tale tratto di gallerie di circa 215/217 m non risulterebbe la necessità di specifiche opere di presidio e/o protezione del contesto urbano, storico e monumentale, poiché le gallerie si trovano ad un livello di oltre 30 metri sotto il piano di calpestio, significativamente inferiore al livello archeologico, descritto nella sezione stratigrafica del percorso («terreni di riporto antichi e recenti» e «strutture antropiche») come non più profondo di 15 metri rispetto al piano di calpestio, fermo restando il sistema di controllo e monitoraggio da installare e gestire durante l'intera fase realizzativa e mantenere durante la fase *post-operam*;

15. in sintesi i motivi che giustificano il prolungamento delle gallerie di linea nella fase costruttiva attuale sono i seguenti:

15.1. possibilità di recupero, durante le fasi di scavo del pozzo costruttivo della futura stazione «Venezia», dei componenti delle TBM evitando il loro interramento al di sotto dei Fori imperiali, come previsto dalla delibera n. 60 del 2010;

15.2. possibilità di evitare il futuro scavo a ritroso da piazza Venezia ai Fori imperiali per circa 215/217 metri per completare la galleria e rimuovere/recuperare le TBM, scavo che sarebbe dovuto avvenire con modalità tradizionale a costi e tempi superiori di quelli realizzabili con l'attuale proposta in esame;

15.3. minori rischi costruttivi nella realizzazione delle opere in sotterraneo del percorso in galleria fra la stazione «Venezia» e l'attuale fine tratta della tratta T3 prevista sotto i Fori imperiali;

15.4. minori tempi esecutivi stimati nell'ordine di tre-cinque mesi;

15.5. riduzione dei costi di realizzazione del tratto di gallerie compreso tra la stazione «Venezia» e le progressive di fine tratta T3;

16. l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 79 del 2019, verbale n. 67, seduta pubblica del 18-21 ottobre 2019, ha deliberato di procedere alla messa in liquidazione di Roma Metropolitane s.r.l., ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile, e alla nomina di un liquidatore o di un Collegio dei liquidatori, fornendo indirizzo affinché l'organo liquidatorio ponga in essere tra l'altro «la prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, per il completamento delle importanti opere e attività già affidate, con particolare attenzione ai lavori della tratta T3 della Metro C»;

sotto l'aspetto finanziario

1. il costo del prolungamento della tratta T3, sulla base della stima del Contraente generale e dell'istruttoria condotta dall'Alta sorveglianza di Roma Metropolitane, è pari a 7.206.229,64 euro per lavori, cui devono essere aggiunte le somme a disposizione del Contraente generale e della stazione appaltante nonché l'IVA, per una spesa complessiva di 9.279.359,97 euro, ridottosi di circa 92.000 euro a seguito di approfondimenti dell'Alta sorveglianza di Roma Metropolitane;

2. il decreto-legge n. 133 del 2014 ha inserito l'intervento «Metropolitana Linea C - Tratta Colosseo-piazza Venezia» tra quelli ammessi a contribuzione statale;

3. con il decreto n. 498 del 2014 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stata definita l'entità dei contributi statali da assegnare ai singoli interventi e sono state individuate le modalità di erogazione dei contributi medesimi;

4. con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di Roma per la Tratta Colosseo-piazza Venezia un contribuito di 155 milioni di euro, di cui 10 milioni risultano disponibili per l'anno 2019 sul capitolo 7426 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la citata nota 18 dicembre 2019, n. 8977, ha ulteriormente precisato che:

1. il prolungamento della tratta T3 e l'attuale scavo proposto fino a piazza Venezia, dai Fori imperiali, costituisce nei fatti lo sviluppo aggiornato dello scenario progettuale delle tratte T2 e T3 del progetto preliminare del 2003;

2. le gallerie di linea BP e BD di Venezia-Fori imperiali vedono confermato lo scavo meccanizzato con TBM, e presentano un tracciato leggermente traslato verso nord rispetto al tracciato del progetto preliminare al fine di permettere un migliore ingresso nella futura stazione di piazza Venezia, ma in ogni caso «rimane sostanzialmente coerente nella direzione e nella localizzazione con il tracciato del progetto preliminare del 2003»;

3. il costo del prolungamento delle gallerie di linea, a seguito degli approfondimenti di Roma Metropolitane, è stato aggiornato con la documentazione integrativa in 9.279.359,97 euro in luogo di 9.371.157,28 euro riportato nella relazione istruttoria;

4. detto costo è relativo alla realizzazione del solo scavo per il prolungamento delle gallerie di linea mentre il costo delle attività di messa in sicurezza delle macchine di scavo resta compreso nel quadro economico del progetto esecutivo di cui alla delibera n. 36 del 2018;

5. la variante che conseguentemente dovrebbe derivare dal prolungamento della tratta T3 delle gallerie di linea, dovrà essere approvata dal soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, dopo la de-

libera di questo Comitato, tenendo conto di prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni derivanti dai pareri prescritti per legge includendo le opere di fine tratta, già previste e finanziate nel progetto definitivo della tratta T3;

6. l'utilizzo delle risorse di cui al decreto-legge n. 133 del 2014 è ammissibile in quanto il progetto della tratta Venezia-Fori imperiali/Colosseo è stato trasmesso all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro dicembre 2014, per quanto riguarda la documentazione tecnica, ed entro febbraio 2015, per quanto riguarda la documentazione economica, in linea quindi con le scadenze previste dalla suddetta norma;

Considerato che l'Assessore alla Città in movimento di Roma Capitale, con la nota 17 dicembre 2019, n. 48645, allegata alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la citata nota 18 dicembre 2019, n. 8977, ha ribadito la volontà di Roma Capitale di procedere nell'immediato con la realizzazione del prolungamento della Linea C nel percorso piazza Venezia-Fori imperiali/Colosseo precisando che tale volontà si inserisce nel più ampio scenario del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), adottato con la delibera di Assemblea capitolina n. 60 del 2019 e che prevede il completamento del tracciato fondamentale della Linea C fino a Clodio/Mazzini;

Considerato che la delibera n. 60 del 2010 ha anticipato la fine della tratta T3 a nei Fori imperiali a circa 200 metri dalla fermata di piazza Venezia, mentre precedentemente arrivava a piazza Venezia, fermata inclusa;

Considerato che ora si propone di prolungare le gallerie della tratta T3 fino alla stazione di piazza Venezia, per il solo scavo delle gallerie con rivestimento al rustico, rimanendo esclusa la fermata di piazza Venezia;

Ritenuto che il Comitato, avendo stabilito con la delibera n. 60 del 2010 la limitazione nello scavo del progetto definitivo della tratta T3 «San Giovanni-Colosseo/Fori Imperiali» all'area sottostante i Fori Imperiali con esclusione della stazione di piazza Venezia dalla tratta T3, può prevedere la possibile estensione della medesima tratta fino a piazza Venezia (fermo restando l'esclusione della stazione di piazza Venezia per la mancanza ad oggi di adeguate coperture) e conseguente prosecuzione dello scavo tra Fori Imperiali e piazza Venezia;

Considerato che tale prolungamento dovrà essere conseguentemente oggetto di una variante alla tratta T3;

Preso atto che la suddetta variante non può che essere approvata dal soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Considerato che il suddetto prolungamento permetterà la continuazione dei lavori delle TBM, evitando che queste vengano smantellate parzialmente e interrate sotto i Fori imperiali, invece di essere poi rimosse in futuro con maggiori costi (scavo con tecnica tradizionale a partire da piazza Venezia) e con tempi più lunghi;

Valutato di dover intervenire per evitare i maggiori costi e ritardi di esecuzione come sopra descritti;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Roma Capitale ritengono che per realizzare il prolungamento delle gallerie di linea della tratta T3 occorre preliminarmente modificare il perimetro della medesima tratta T3, ridefinendone le progressive di fine tratta lato «Venezia», e successivamente approvare la variante al progetto esecutivo della tratta T3;

Ritenuto quindi che questo Comitato possa approvare l'estensione della tratta T3 lavorata a rustico fino a piazza Venezia, così come in precedenza con la delibera n. 60 del 2010 ne aveva ridotto l'estensione ai Fori Imperiali, sempre prevedendo la lavorazione a rustico per la parte finale;

Considerato che dopo la delibera di questo Comitato, ai sensi del citato art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore Roma Metropolitane dovrà approvare la variante al progetto senza bisogno di sottoporla a questo Comitato;

Considerato quindi che viene portato all'approvazione di questo Comitato solo la modifica dell'estensione della tratta T3 rispetto alla tratta T2;

Considerato che il parere favorevole espresso dal direttore del Parco archeologico del Colosseo e trasmesso a Roma Metropolitane con la citata nota 9 dicembre 2019, n. 5935, è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni;

1. presentazione dei «testimoniali di stato» sui monumenti interessati dalle attività in oggetto, ove mancanti;

2. avvenuta posa in opera ed attivazione della strumentazione di monitoraggio dei monumenti interessati dal passaggio delle gallerie secondo modalità analoghe a quelle già in uso e concordate per la tratta T3, i cui report dovranno essere condivisi secondo le modalità vigenti;

Ritenuto che dette prescrizioni dovranno essere tenute in debito conto dal soggetto aggiudicatore nel provvedimento di approvazione della variante relativa al prolungamento delle gallerie di linea fino a piazza Venezia ed in particolare nel porre in sicurezza l'area sovrastante lo scavo relativa ai Fori imperiali;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019;

Vista la nota 19 dicembre 2019, n. 6663, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato il dibattito svolto in seduta, ed in particolare che:

1. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto di modificare le decisioni assunte con le delibere n. 60 del 2010 e n. 36 del 2018, relativamente al tracciato della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma;

2. il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha condiviso la proposta con le sopra citate due prescrizioni della medesima amministrazione;

3. il Comune di Roma ha precisato che il prolungamento rappresenta una approvazione fondamentale per garantire la futura approvazione del progetto definitivo e della realizzazione della stazione di piazza Venezia in tempi tali da poter ipotizzare un'apertura in vista del prossimo anno giubilare 2025;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. È approvata la modifica del perimetro della tratta T3 della Linea C della Metropolitana di Roma, previsto dalle precedenti delibere CIPE n. 60 del 2010 e n. 36 del 2018 come citate in premessa, al fine di portare le gallerie di linea della tratta a ridosso del corpo della futura stazione «Venezia», con l'estensione delle progressive di fine tratta T3, calcolate dal termine della tratta T4 della stazione «San Giovanni» e fino alla progressiva metrica -3193,907 per il binario pari e alla progressiva metrica -3166,083 per il binario dispari, in luogo delle progressive precedentemente assunte rispettivamente pari a progressiva metrica -2977,297 per il binario pari e progressiva metrica -2950,495 per il binario dispari.

2. Il costo aggiuntivo relativo al prolungamento delle gallerie di linea della tratta T3 di cui al punto 1.1 è di 9.279.359,97 euro.

3. La copertura finanziaria dell'importo dell'intervento è a carico delle risorse iscritte sul capitolo n. 7426 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2019, che costituiscono quota parte dell'assegnazione disposta in favore della tratta Colosseo-piazza Venezia della Linea C della Metropolitana di Roma, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 498 del 2014, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 3 del decreto n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019, dopo la presente delibera, il soggetto aggiudicatore dovrà approvare la variante relativa ai lavori di scavo della parte finale della tratta T3, tenendo conto di prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni derivanti dai pareri prescritti per legge, ed in particolare del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Parco archeologico del Colosseo.

5. Roma Capitale dovrà informare questo Comitato, appena possibile, circa la successiva fase procedurale e realizzativa della stazione di piazza Venezia, e ove possibile della tratta T2. Nella progettazione della stazione di piazza Venezia dovrà essere incluso dal soggetto aggiudicatore all'uopo individuato, anche il completamento della tratta in galleria della tratta T3 sotto i Fori imperiali ancora priva di attrezzaggio.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'intervento di cui al predetto punto 1.

7. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 166

20A01514

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6° del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

IMPRESE CANCELLATE	**Sede legale**	**Marchio**	**Numero e data del provvedimento di cancellazione**	**Punzoni smarriti**
TOSATO BRUNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Via Pola, 24 Torri di Quartesolo (Vi)	252	181 del 12/12/2019	0
LAVOR - LAVORAZIONE VICENTINA ORO DI G. ZAMPIERI - S.N.C.	Strada dei Molini, 104 Vicenza	600	18 del 23/01/2018	0
GIALLO CREAZIONI S.R.L.	Via Prospero Alpino, 38 Vicenza	789	7 del 21/01/2019	1
NOVA RANK EXPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Via Vecchia Ferriera, 70 Vicenza	941	45 del 14/03/2019	3
BOLCATO F.LLI S.N.C. DI BOLCATO ALBINO & C.	Via Ramiro Fabiani, 53 Vicenza	959	23 del 31/01/2018	0
LA TRE EMME DI BRUNELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Via Portile, 16 Cassola (Vi)	1025	5 del 21/01/2019	0
BIPIEMME ORO S.N.C. DI BIASOLO SERGIO PONTALDO ALDO E MAGAGNOTTO GIULIANO	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	1352	182 del 12/12/2019	0
F.G. S.R.L.	Via Zamenhof, 689 Vicenza	1755	158 del 18/11/2019	0
GRAZIA CREAZIONI DI MONTECCHIO GRAZIELLA ASSUNTA	Via Alfonso Lamarmora, 63A Vicenza	1821	33 del 22/02/2018	2
CREAZIONI ROBERTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Vicolo Menarola, 15 Bassano del Grappa (Vi)	1965	219 del 13/12/2018	2
OROMODA S.R.L.	Via Enrico Fermi, 253 Vicenza	2027	167 del 4/12/219	0
DIVIOR S.R.L..	Via Saviabona, 104/B Monticello Conte Otto (Vi)	2167	186 del 19/12/2019	0
EGOLI ITALIA S.R.L.	Via Leonardo da Vinci, 20/A Bassano del Grappa (Vi)	2371	9 del 28/01/2019	0
ALAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Via Torino, 2 Monticello Conte Otto (Vi)	2372	153 del 31/10/2019	0
ZENART DI ZEN LUCIA	Via Verona, 22 Cassola (Vi)	2461	6 del 21/01/2019	0
ODESSE' DI MARCHESINI MASSIMO	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	2604	12 del 19/01/2018	1
BI.BI.VI. DI BOLZONELLA VALTER	Strada di Saviabona, 278 Vicenza	2742	15 del 5/02/2019	0
IL VELLO D'ORO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Via Vecchia Ferriera, 70 Vicenza	2749	148 del 21/10/2019	0
B & B GOLD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Piazza Giuseppe Mazzini, 16 Trissino(Vi)	2751	22 del 31/01/2018	0
LA PRIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Via Zamenhof, 405 Vicenza	2774	13 del 19/01/2018	0

20A01512

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti.

Si rende noto che in data 24 febbraio 2020 è stato emesso il decreto n. 42 concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2020.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

20A01509

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «BRIE DE MEAUX».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 64 del 27 febbraio 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «BRIE DE MEAUX» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A01511

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «F.I.R.C. Fiduciaria italiana realizzo crediti S.p.a.», in Pistoia.

Con d.d. 19 febbraio 2020, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 20 aprile 1983, modificato in data 20 novembre 2000, alla società «F.I.R.C. Fiduciaria italiana realizzo crediti S.p.a.», con sede legale in Pistoia, numero di iscrizione al registro delle 00804390474, deve intendersi riferita alla «F.I.R.C. Fiduciaria italiana realizzo crediti S.r.l.», a seguito della variazione della forma giuridica da «S.p.a.» a «S.r.l.».

20A01504

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «STAF Fiduciaria & Trust Italia S.r.l.», in Forlì.

Con d.d. 19 febbraio 2020, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto direttoriale 1° giugno 2004, alla società «STAF Fiduciaria & Trust Italia S.r.l.», con sede legale in Forlì, numero di iscrizione al registro delle 03381840408, deve intendersi riferita alla «Across Fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano, a seguito della variazione della denominazione sociale e della sede legale.

20A01505

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-065) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.